



Regione
Lombardia

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE ALTA PIANURA

REGOLAMENTO DI PIANO

REGIONE LOMBARDIA

DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste

SETTEMBRE 2026

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DI REGIONE LOMBARDIA NELLE PROVINCE DELL'ALTA PIANURA

Sommario

Parte I - Generalità	4
Art. 1 – Durata e ambito di applicazione	4
Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano	4
Art. 3 – Attuazione del Piano	5
Art. 4 – Interventi correttivi del Piano	5
4.1 Rettifiche	5
4.2 Modifiche o Adeguamenti	6
4.3 Varianti	6
Procedure di approvazione	6
Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano	6
Parte II – Rapporti con la Pianificazione Territoriale	7
Art. 6 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)	7
Art. 7 – Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	7
Art. 8 - Rapporti con la Rete Ecologica Regionale RER	7
Art. 9 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)	8
Art. 10 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)	9
Art. 11 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	9
Art. 12 - Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale	9
Art. 13 – Rapporti con gli strumenti di gestione siti NATURA 2000	10
Art. 14 – Rapporti coi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	10
Art. 15 – Rapporti coi Piani del Verde	11
Art. 15 bis – Boschi urbani	11
Art. 16– Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)	12
Parte III – Formazioni forestali e non forestali	12
Art. 17 - Soprassuoli arborei	12
Art. 18 – Formazioni vegetali irrilevanti	13
Art. 19 – Arboricoltura da legno	13
Art. 20 – Sistemi verdi “fuori foresta”	13
Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico	13
Art. 21 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico	13

Art. 22 – Comparti di trasformazione e compensazione e coefficiente di boscosità	14
Art. 23 – Tipi di trasformazioni ammesse	14
Art. 24 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta	14
Art. 25 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)	14
Art. 26 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)	15
Art. 27 – Trasformazioni speciali non cartografate.....	15
Art. 28 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità	15
Art. 29 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità	16
Art. 30 – Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità	16
Art. 31 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale a fini ambientali: individuazione e trasformabilità	17
Art. 32 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale per l’agricoltura: individuazione e trasformabilità	17
Art. 33 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità	18
Art. 34– Rilocalizzazione delle superfici soggette a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta per finalità urbanistiche	18
Art. 34 bis – Individuazione di ulteriori superfici soggette a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta a finalità urbanistica	19
Art. 35 - Trasformazioni realizzate in assenza di autorizzazione	19
Art. 36 – Soglia di compensazione.....	20
Art.37 – Oneri di compensazione	20
Art. 38 – Rapporti di compensazione.....	20
Art. 39 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi	21
Art. 40 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti	21
Art. 41 – Interventi compensativi ammessi	22
Art. 42 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi.....	23
Art. 43 – Riduzione degli oneri di compensazione per la creazione di nuova superficie forestale in aree di particolare importanza per la funzionalità della rete ecologica o di elevata criticità ambientale	24
Art. 44 – Monetizzazioni degli oneri di compensazione: obbligo	24
Art. 45 – Albo delle Opportunità di compensazione.....	24
Art. 46 – Aggiornamento del piano e inserimento di nuovi poligoni boscati	25
Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale.....	26
Art. 47 – Il Piano VASP	26
Parte VI – Attività selvicolturali	27
Art. 48 – Modelli selvicolturali	27
Parte VII – Parte finanziaria	27
Art.49 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici	27

Art. 50 – Programmi trasversali da finanziare	28
Allegati.....	28
Allegato 1 – Elenco comuni per comparto di trasformazione e compensazione	28
Allegato 2 – Classificazione della superficie forestale per classe di trasformabilità	28
Allegato 3 – Strade agro-silvo-pastorali	28
Allegato 4 - Tipi forestali di cui all’art.46 per l’attribuzione della destinazione naturalistica ai poligoni di “nuovo bosco”	28

Parte I - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il Piano di indirizzo forestale per il territorio di competenza diretta di Regione Lombardia nelle province dell'Alta Pianura (Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Monza e Brianza), di seguito definito anche "PIF" o Piano, ha validità indefinita dalla sua approvazione.

Il presente regolamento si applica al territorio delle province dell'Alta Pianura dove Regione Lombardia è ente forestale competente, comprese le riserve regionali intercluse.

In particolare, si applica:

- a) alle superfici classificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 di cui disciplinano la trasformazione e le attività selvicolturali;
- b) alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui R.D. 3267/1923;
- c) all'intero territorio di piano, limitatamente alle prescrizioni riguardanti gli imboschimenti / rimboschimenti e le previsioni di intervento e di finanziamento pubblico

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Il PIF si compone dei seguenti documenti:

- Relazione di piano, parte generale
- Relazione di piano, approfondimenti per provincia
- Regolamento di piano
- Modelli selvicolturali
- Piano della Viabilità silvo-pastorale
- Azioni di piano

Cartografie di analisi:

- Limite area valenza PIF
- Cartografia dei boschi ad uso ricreativo
- Carta dei Tipi e Categorie forestali
- Carta del governo
- Carta dell'attitudine produttiva dei soprassuoli
- Carta dell'attitudine protettiva dei soprassuoli
- Carta dell'attitudine paesaggistica dei soprassuoli
- Carta dell'attitudine naturalistica dei soprassuoli
- Carta dell'attitudine turistico ricreativa dei soprassuoli

Cartografie di pianificazione:

- Carta delle destinazioni selvicolturali
- Carta delle trasformazioni ammesse
- Carta delle infrastrutture di servizio
- Carta dei boschi di protezione diretta
- Carta dei coefficienti di boscosità
- Carta delle superfici destinate a compensazioni e degli interventi finanziabili con fondi pubblici
- Carta dei rapporti di compensazione
- Carta dei modelli selvicolturali
- Carta degli ambiti prioritari di forestazione

Art. 3 – Attuazione del Piano

Il PIF viene attuato attraverso i seguenti strumenti:

- a) le presenti NTA;
- b) le Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007, con le eventuali deroghe che potranno essere concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008 e sulla base delle linee guida approvate con d.g.r. X/6089/2016.
- c) i Modelli Selvicolturali, linee guida per la gestione del bosco, contenenti indicazioni per il trattamento dei soprassuoli forestali censiti nel PIF; i Modelli selvicolturali, che recepiscono le eventuali misure di conservazione dei Siti Natura 2000, rappresentano il riferimento per l'esame delle istanze nell'ambito delle procedure autorizzative e di controllo delle attività selvicolturali di competenza dell'ente forestale nonché per le attività tecniche condotte dall'ente stesso; sono vincolanti nei casi previsti dall'art. 50 della l.r. 31/2008, compresi tutti gli interventi compensativi e in quelli oggetto di contributi pubblici;
- d) la pianificazione forestale a livello gestionale (piani di assestamento e strumenti equivalenti);
- e) la pianificazione urbanistica;
- f) le azioni di piano: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo i diversi obiettivi.

Art. 4 – Interventi correttivi del Piano

Il piano è sottoposto ad aggiornamento periodico, secondo necessità.

Rettifiche, modifiche e varianti del PIF vengono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti (art. 47 c. 4 l.r. 31/2008); in particolare si stabilisce che:

4.1 Rettifiche

Costituiscono rettifica i provvedimenti di aggiornamento a contenuto vincolato. Le rettifiche sono approvate con provvedimento del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Lombardia, anche per il territorio incluso nelle riserve regionali pianificate. A titolo non esaustivo, si elencano i seguenti provvedimenti a carattere vincolato:

- correzioni tecniche quali quelle legate a meri errori materiali (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, ecc.) o per passaggi di scala in sede di pianificazione urbanistica comunale;
- aggiornamenti per modifiche normative (es.: modifica della definizione di bosco) o per cambi di destinazione d'uso autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.);
- l'ampliamento della perimetrazione del bosco secondo il processo logico indicato all'art. 46;
- il recepimento degli aggiornamenti del Piano Cave e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali;
- il recepimento delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 approvate con deliberazione di Giunta regionale o con provvedimento ministeriale.
- correzione di errori materiali di tracciato o di rilievo (strade del piano VASP, eliminazione di strade non più esistenti (es. per fenomeni franosi) e la presa d'atto di strade tolte dal novero delle "strade V.A.S.P.");
- l'inserimento nel piano V.A.S.P. di proposte (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe) contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a valutazione di incidenza;
- l'aggiornamento delle tavole di piano conseguentemente alla localizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta apportate dai Comuni e validate dall'Ente forestale, a seguito della predisposizione dei propri strumenti urbanistici o loro varianti ai sensi della l.r. 12/2005, come riportato all'articolo 9;
- la correzione dell'attribuzione delle superfici forestali alle classi di pianificazione (destinazione, trasformazione, coefficiente di compensazione), effettuate in coerenza col processo logico presentato nella relazione di piano, conseguenti agli aggiornamenti del PGT o su istanza degli interessati.

Le rettifiche, che per il loro contenuto vincolato sono escluse da VAS e Valutazione d'Incidenza (VIC o VINCA), vanno comunicate periodicamente alla Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia e ad ERSAF per l'aggiornamento dei dati cartografici del Geoportale della Lombardia.

4.2 Modifiche o Adeguamenti

Costituiscono modifica gli aggiornamenti a contenuto **discrezionale**, che sono esonerati dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, per legge o perché il processo logico è contenuto nel presente piano (cfr. art. 46) oppure a seguito di apposita verifica di assoggettabilità. Le modifiche sono approvate con provvedimento della Giunta regionale della Lombardia, previo nulla osta degli Enti gestori delle riserve regionali territorialmente interessati, da rendersi entro 60 giorni ai sensi dell'art. 13 c. 1 della L. 394/1991. A titolo non esaustivo, si elencano i seguenti provvedimenti:

- piccole modifiche della perimetrazione del bosco, qualora discendano scelte discrezionali, in particolare in merito alla trasformabilità o al rapporto di compensazione, secondo modalità differenti da quelle riportate all'art. 9 e 46;
- la revisione delle attitudini attribuite al bosco e delle destinazioni selvicolturali;
- la revisione degli interventi compensativi ammissibili;
- la revisione dei modelli selvicolturali;
- variazioni dei criteri di priorità e urgenza per l'assegnazione dei finanziamenti pubblici (indici di priorità ed urgenza delle schede degli indirizzi colturali e delle schede delle azioni speciali di piano);
- riconoscimento della qualifica di "strade V.A.S.P." a strade già esistenti, senza nuove previsioni di ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento;
- previsioni di ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento delle strade V.A.S.P. esonerate dalla VAS a seguito di apposita verifica di assoggettabilità.

4.3 Varianti

Costituiscono variante gli aggiornamenti a contenuto discrezionale, sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica e, se del caso, a Valutazione di Incidenza. Le varianti sono approvate con provvedimento della Giunta regionale della Lombardia, previo "nulla osta" degli Enti gestori delle riserve regionali territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 13 c. 1 della L. 394/1991, da rendersi nell'ambito del procedimento di VAS. A titolo non esaustivo, si elencano i seguenti provvedimenti:

- revisione generale a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- modifiche sostanziali al presente Regolamento di Attuazione;
- richiesta di nuove deroghe al Regolamento forestale;
- previsioni di nuove strade, di ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento delle strade V.A.S.P. da sottoporre a VAS, anche a seguito di apposita verifica di assoggettabilità.

Le varianti devono essere approvate secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Procedure di approvazione

In caso di rettifiche su istanze di parte, il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla richiesta e, in caso di esito positivo, il provvedimento è trasmesso, con documentazione digitale allegata, alla Struttura competente in materia di politiche forestali e a Ersaf per gli aggiornamenti sul sito e sul Geoportale.

Per le rettifiche d'ufficio, ogni sede territoriale può raccogliere e condensare in un unico provvedimento gli aggiornamenti. Il "provvedimento unico" va trasmesso alla Struttura competente in materia di politiche forestali e a Ersaf, per gli aggiornamenti sul sito e sul Geoportale, entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

La Regione e gli Enti gestori delle riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, raccolgono e archiviano i dati inerenti a:

- autorizzazioni alla trasformazione del bosco, compresa l'apposizione di eventuali vincoli;
- creazione di nuovi boschi;
- interventi selvicolturali realizzati con contributo pubblico, compresi gli interventi compensativi della trasformazione del bosco;
- interventi di nuova realizzazione e di manutenzione straordinaria della VASP;
- superfici boscate oggetto di ripristino a seguito di trasformazioni non autorizzate;

- ogni altra documentazione ritenuta utile e importante per lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza.

Parte II – Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 6 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)

I contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri di cui al D. Lgs 42/2004 e con i contenuti ed indirizzi del PTR per la cura del paesaggio e del territorio.

Il Piano concorre a costituire la base informativa del PTR (cfr l.r. 12/2005 artt. 19/22), in particolare per quanto relativo al “Sistema Rurale Paesistico”, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità.

L'individuazione e delimitazione dei boschi effettuata dal presente PIF assume efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 del presente Regolamento di attuazione e dal comma 5 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Art. 7 – Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento vigenti delle Province interessate e ne costituisce piano di settore.

Eventuali varianti dei P.T.C.P. che dovessero comportare ulteriori limitazioni alla viabilità forestale o alla trasformazione del bosco sono recepite con provvedimento di rettifica ai sensi dell'art. 4.

Art. 8 - Rapporti con la Rete Ecologica Regionale RER

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER) della Lombardia, il cui disegno definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/10962 del 30 dicembre 2009. La RER costituisce, nell'ambito del Piano Territoriale Regionale (PTR), un'infrastruttura prioritaria per la tutela e la valorizzazione della biodiversità, per il mantenimento della funzionalità degli ecosistemi e per il rafforzamento della connettività ecologica.

Il PIF assume la RER quale riferimento per la definizione del quadro conoscitivo e per l'individuazione degli indirizzi di pianificazione e gestione delle superfici forestali che concorrono alla funzionalità della rete ecologica. Attraverso l'individuazione degli ambiti boscati e degli usi del suolo, il PIF caratterizza inoltre gli spazi aperti a prevalente uso agricolo-forestale e ne evidenzia le relazioni e le connessioni con i tessuti edificati e infrastrutturati, contribuendo alla lettura della struttura ecologica del territorio.

In tale quadro, il PIF approfondisce e dettaglia, alla scala propria della pianificazione forestale, le relazioni tra il sistema forestale e gli elementi della RER, con particolare riferimento alle aree e agli elementi di maggiore rilevanza per la conservazione della biodiversità e della connettività ecologica. Tale approfondimento facilita il riconoscimento degli elementi della rete ecologica presenti sul territorio, che concorrono a delineare il quadro di riferimento per la definizione e la realizzazione della Rete Ecologica Provinciale.

Nell'individuazione degli indirizzi e delle azioni di piano, il PIF persegue, in coerenza con gli obiettivi della RER, il mantenimento e il miglioramento della continuità ecologica, la conservazione dei nuclei forestali di maggiore rilevanza, la qualificazione ecologica delle formazioni forestali e, ove appropriato in relazione alle caratteristiche territoriali e stazionali, il rafforzamento delle connessioni tra gli elementi naturali e seminaturali della rete.

Particolare attenzione è rivolta ai principali elementi di connessione della rete ecologica, quali i corridoi primari e i varchi, nei quali la presenza delle superfici boscate assume un ruolo rilevante ai fini della continuità ecologica. In tali ambiti, gli indirizzi di piano sono orientati alla tutela, al miglioramento e, ove opportuno, all'incremento delle formazioni forestali, in coerenza con le linee guida contenute nel documento direttore approvato con d.g.r. XII/866/2023.

Gli interventi forestali e le eventuali azioni di trasformazione, compensazione, ricostituzione o nuova realizzazione di superfici boscate sono orientati, per quanto di competenza del PIF, a concorrere al mantenimento e al rafforzamento della funzionalità della RER e della rete ecologica provinciale, nonché alla riduzione dei fenomeni di frammentazione degli habitat e degli spazi naturali e seminaturali. In particolare, nelle aree caratterizzate dalla presenza di corridoi ecologici, varchi e altri elementi di connessione, tali interventi possono contribuire al consolidamento della continuità delle formazioni forestali e al miglioramento delle relazioni ecologiche tra gli ambiti naturali e seminaturali.

Il PIF considera pertanto il sistema forestale non solo quale componente autonoma del territorio, ma anche quale elemento strutturale della rete ecologica, in relazione agli spazi agricoli aperti, ai corsi d'acqua, agli altri elementi naturali e seminaturali e alle aree urbanizzate e infrastrutturate. L'individuazione degli ambiti boscati e delle loro relazioni con tali elementi consente di riconoscere le situazioni di continuità e discontinuità della struttura ecologica e di orientare conseguentemente gli indirizzi di tutela e gestione forestale.

Il PIF costituisce pertanto uno degli strumenti attraverso i quali, per quanto attiene alle competenze della pianificazione forestale, sono recepiti e attuati alla scala provinciale e locale gli indirizzi della RER, assicurando il necessario raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriale ed ecologica di livello regionale, provinciale e comunale. In tale prospettiva, il PIF contribuisce alla definizione di un quadro unitario per la tutela e il rafforzamento della funzionalità ecologica del territorio, con particolare riferimento alle superfici forestali e al loro ruolo nella costruzione e nel mantenimento della rete ecologica.

Art. 9 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

Per i Piani di Governo del territorio (di seguito denominati PGT), il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del *“Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune”* e del *“Quadro conoscitivo del territorio comunale”* di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2 lett. f dell'art. 8 della citata legge.

I PGT devono pertanto essere redatti in coerenza con i contenuti del PIF per tutti gli aspetti inerenti a elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario che si possono ricondurre alle formazioni boscate.

Gli elaborati dei Piani di Governo del territorio riportano la delimitazione della superficie a bosco così come individuata dal PIF e le disposizioni sulla trasformazione del bosco.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

In sede di redazione o variante di PGT i comuni possono predisporre un'analisi di dettaglio del perimetro del bosco, attraverso la quale aggiornare la perimetrazione delle aree qualificate bosco;

- mediante “passaggio di scala”, apportandovi rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale (art. 15 c. 5 l.r. 12/2005) ed escludendo dal bosco eventuali manufatti e superfici intercluse prive dei requisiti per essere considerate bosco, non identificati alla scala di indagine del presente piano;
- includendovi eventualmente le aree di neoformazione e quelle escluse dalla perimetrazione a bosco al momento delle indagini del PIF, erroneamente o in quanto prive dei requisiti dimensionali, qualora dette aree abbiano successivamente acquisito tali requisiti.

L'analisi di dettaglio, a firma di un professionista iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, comprende:

- a) elaborati cartografici, in formato shapefile, relativi alle variazioni apportate;
- b) una relazione illustrativa dei parametri forestali (tipologia, età e forma di governo) delle superfici di nuova individuazione.

Le eventuali variazioni al perimetro del bosco così definite vengono verificate dalla Regione, ente competente, attraverso le proprie sedi territoriali (con l'eventuale supporto degli enti gestori delle riserve regionali territorialmente interessati dalle variazioni), che si esprimono con il proprio parere obbligatorio e vincolante nell'ambito del procedimento di VAS o in fase di valutazione di compatibilità del PGT, o della sua variante, con il PTCP, di cui all'art.13, comma 5, della l.r.12/2005. A seguito della definitiva approvazione del PGT o della sua variante, oppure successivamente alla pubblicazione sul BURL del pertinente avviso, la nuova perimetrazione viene recepita dalla sede territoriale mediante provvedimento di rettifica del PIF.

Nel provvedimento di rettifica la Regione, ente competente, procede ad assegnare alle superfici di nuova individuazione gli attributi relativi alla destinazione selvicolturale ed al regime di trasformazione del bosco, applicando il procedimento descritto all'art. 46.

Nell'ambito del procedimento di redazione o di variante del PGT, oltre all'analisi di dettaglio, i comuni introducono altresì disposizioni finalizzate alla conservazione di una **distanza di salvaguardia**, non inferiore a 20 m, fra il nuovo edificato ed i boschi esistenti, per contenere potenziali criticità per la reciproca sicurezza e il disturbo del sistema forestale

La predisposizione dell'analisi di dettaglio, sopra descritta, è **condizione obbligatoria** per l'eventuale individuazione, da parte delle amministrazioni comunali, di ulteriori o differenti superfici di "*Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta*", di cui all' art. 34 delle presenti NTA, che deve in tal caso dimostrare la compatibilità delle nuove individuazioni coi criteri di cui al medesimo articolo 34.

L'individuazione è soggetta a verifica ambientale in sede di procedura di VAS del PGT o di procedura di esclusione dalla VAS.

Le variazioni alla trasformabilità dei boschi attribuita dal PIF, conseguente ad accordi di programma o a varianti di P.G.T. non soggette a verifica di compatibilità con il P.T.C.P. (es. varianti al solo Piano delle Regole/Piano dei Servizi, ecc.), sono soggette a verifica di conformità con il PIF, effettuata da Regione Lombardia, nell'ambito della procedura di VAS o di esclusione di assoggettabilità alla VAS del P.G.T.

Art. 10 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)

Il PIF recepisce le perimetrazioni degli ambiti di cavazione ed estrazione definiti dai Piani Cave approvati da Regione Lombardia ai fini della delimitazione dei boschi suscettibili di trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta.

Il PIF costituisce, unitamente al P.T.C.P., il quadro generale di riferimento per la valutazione della sostenibilità di ulteriori eventuali trasformazioni, nel caso di revisioni o varianti del Piano Cave.

Il PIF si conforma ad eventuali variazioni del Piano Cave, a seguito di definitiva approvazione, per quanto riguarda la disciplina delle trasformazioni delle superfici forestali interessate dall'attività di cavazione.

Tali variazioni sono immediatamente recepite con provvedimento di rettifica ai sensi dell'articolo 4.

La trasformazione del bosco necessaria per la realizzazione delle infrastrutture di servizio all'attività di cava è soggetta alla disciplina di cui ai successivi articoli 24 -30.

Le opere di mitigazione, recupero e compensazioni ambientali indicate all'art. 19 della l.r. 20/2021, previsti a seguito della coltivazione, non possono essere computati tra le opere di compensazione dovute per la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi previsti dal Piano Cave.

I soggetti interessati alla coltivazione di cava devono tener conto, nella predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi e di riassetto ambientale, degli indirizzi del presente PIF relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

Gli interventi compensativi non potranno essere realizzati all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi.

Art. 11 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.

Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

Art. 12 - Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e con gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria vigenti, per quanto di competenza della pianificazione forestale.

Nell'ambito delle proprie competenze, il PIF tiene conto degli obiettivi e degli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio Regionale, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e al mantenimento delle condizioni ambientali necessarie alla fauna selvatica.

Gli indirizzi di gestione forestale definiti dal PIF concorrono, per quanto di competenza, alla conservazione e al miglioramento della qualità degli habitat forestali e delle loro connessioni con gli altri ambienti naturali e seminaturali, anche al fine di favorire la presenza e la mobilità della fauna selvatica.

Le disposizioni del presente Piano sono attuate nel rispetto delle competenze e delle specifiche disposizioni in materia faunistico-venatoria, assicurando il raccordo con gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria vigenti.

I modelli selvicolturali tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

Art. 13 – Rapporti con gli strumenti di gestione siti NATURA 2000

Il Piano di Indirizzo Forestale, predisposto in coerenza con le misure di conservazione e coi contenuti dei Piani di Gestione dei Siti di Rete Natura 2000 presenti nel territorio oggetto di pianificazione e, nonché con le Misure di Conservazione sito specifiche approvate con d.g.r. X/4429/2015 e d.g.r. XII/4008/2025, disciplina la gestione selvicolturale e la trasformazione dei boschi nei Siti Natura 2000.

Il PIF si conforma ad eventuali variazioni dei Piani di Gestione e delle Misure di Conservazione, a seguito di definitiva approvazione.

Le variazioni sono immediatamente recepite nel PIF attraverso la procedura di rettifica di cui all'art. 4 delle presenti norme.

I “modelli selvicolturali” del PIF sono stati elaborati rispettando e recependo le misure di conservazione. Pertanto, le attività selvicolturali realizzate nel rispetto dei “modelli selvicolturali” non sono soggette alla procedura di valutazione di incidenza.

La trasformazione del bosco all'interno dei Siti di Rete Natura 2000, anche quando finalizzata all'implementazione delle Misure di conservazione o delle previsioni dei Piani di gestione, è soggetta alla procedura di valutazione di incidenza.

La trasformazione del bosco nelle fasce aree limitrofe ai siti di Rete Natura 2000 è soggetta alle procedure di valutazione di incidenza, di competenza dell'ente gestore del sito interessato, qualora gli effetti della trasformazione possano ripercuotersi all'interno dei siti.

Art. 14 – Rapporti coi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) assicura il raccordo con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) presenti nel territorio di competenza, in coerenza con le relative finalità di tutela e valorizzazione degli spazi aperti, del paesaggio e degli elementi naturali e seminaturali.

Nella definizione del quadro conoscitivo e degli indirizzi di pianificazione forestale, il PIF tiene conto delle caratteristiche, degli obiettivi e delle previsioni dei PLIS, con particolare riferimento alle aree boscate e agli altri elementi vegetazionali che concorrono alla struttura ecologica e paesaggistica dei parchi.

I PLIS impostano la propria azione gestionale in ambito forestale in coerenza con gli indirizzi espressi dal PIF.

Il PIF può individuare, nell'ambito dei PLIS, specifiche priorità di gestione, riqualificazione e, ove opportuno, ricostituzione delle formazioni forestali e degli elementi vegetazionali lineari e connettivi, in relazione alle caratteristiche ecologiche, paesaggistiche e territoriali delle singole aree.

Le disposizioni del presente articolo non modificano le competenze attribuite agli enti gestori dei PLIS e agli altri soggetti istituzionali dalla normativa vigente, mentre le funzioni amministrative in materia forestale sono esercitate dalla competente struttura territoriale regionale.

I PLIS che dispongono di personale tecnico qualificato possono contribuire alle attività connesse all'attuazione del PIF, anche attraverso la realizzazione di **sportelli forestali** finalizzati a fornire assistenza alle imprese e ai cittadini in merito alle disposizioni, alle modalità di gestione e alle attività consentite dal piano. Nell'ambito delle attività di supporto, gli enti gestori possono inoltre contribuire all'inserimento nel SITaB delle denunce di taglio, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle procedure vigenti.

Gli enti gestori dei PLIS possono inoltre segnalare alla competente struttura regionale eventuali esigenze di aggiornamento o adeguamento del PIF derivanti dall'evoluzione delle caratteristiche territoriali, ecologiche e forestali delle aree interessate, nonché dall'esigenza di rendere più efficaci gli indirizzi di gestione.

Le attività di collaborazione e supporto svolte dagli enti gestori dei PLIS non comportano il trasferimento delle competenze amministrative in materia forestale e sono esercitate nel rispetto delle attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Le disposizioni del presente articolo non modificano le competenze attribuite agli enti gestori dei PLIS, alla competente struttura territoriale regionale e agli altri soggetti istituzionali dalla normativa vigente.

Art. 15 – Rapporti coi Piani del Verde

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) e gli strumenti comunali di pianificazione e regolamentazione del verde operano nell'ambito delle rispettive competenze, assicurando il necessario raccordo tra la pianificazione forestale e la gestione del sistema del verde comunale.

Il PIF costituisce lo strumento di riferimento per la pianificazione, la gestione e la tutela delle superfici forestali, come individuate ai sensi della normativa regionale vigente in materia forestale. I Piani del Verde e i Regolamenti del Verde comunali sono strumenti di competenza comunale finalizzati alla pianificazione, alla tutela e alla gestione del verde urbano e comunale, secondo le rispettive finalità e contenuti.

I Comuni possono predisporre Piani del Verde e Regolamenti del Verde quali strumenti di pianificazione e regolamentazione del patrimonio vegetale presente nel territorio comunale. Tali strumenti devono essere redatti e applicati in coerenza con la normativa vigente e con le disposizioni contenute nell'articolo 15 bis del presente regolamento.

I Piani del Verde e gli altri strumenti comunali di regolamentazione del verde non possono disciplinare le superfici qualificate come bosco ai sensi della normativa regionale vigente, né possono modificare, sostituire o derogare alla disciplina forestale vigente e alle disposizioni del PIF applicabili alle superfici forestali, fatto salvo quanto disposto all'art. 15 bis.

Qualora un Piano o un Regolamento del Verde comunale comprenda, nel proprio ambito territoriale, superfici forestali, le relative previsioni devono essere coordinate con il PIF e non possono introdurre disposizioni in contrasto con gli indirizzi di gestione forestale, le eventuali specifiche prescrizioni e la disciplina relativa agli interventi sulle superfici boscate.

I modelli selvicolturali individuati dal presente PIF possono costituire, ove coerenti con le caratteristiche ecologiche, vegetazionali e stazionali delle aree interessate, un riferimento o una linea guida per la gestione delle formazioni naturali che non presentano i requisiti per essere qualificate come bosco ai sensi della normativa vigente, ferma restando la competenza comunale in materia di verde urbano e comunale.

Il coordinamento tra PIF e strumenti comunali del verde è finalizzato a favorire una gestione integrata del patrimonio vegetale, distinguendo, sotto il profilo della competenza normativa e gestionale, le superfici forestali dal restante verde urbano, comunale e dalle formazioni naturali non qualificate come bosco.

Art. 15 bis – Boschi urbani

Per i boschi individuati all'interno del tessuto urbano consolidato, in considerazione delle particolari esigenze relative alle condizioni di sicurezza e fruibilità, è ammessa la predisposizione di **Programmi di interventi per la gestione dei boschi urbani**, predisposti da dottori agronomi o forestali, volti alla programmazione di medio periodo delle attività gestionali per un periodo massimo di 15 anni rinnovabili, e soggetti ad autorizzazione.

I Programmi di interventi per la gestione dei boschi urbani, sulla base di un'accurata descrizione dello stato di fatto e della definizione di una condizione obbiettivo, illustrano le forme di trattamento del soprassuolo e l'insieme delle attività colturali necessarie per:

- garantire condizioni di stabilità del soprassuolo arboreo ai fini della sicurezza dei cittadini, della viabilità, degli immobili prossimi al bosco urbano,
- garantire il mantenimento della condizione forestale attraverso la perpetuazione della copertura arborea ed arbustiva,
- perseguire la funzionalità del soprassuolo ai fini della mitigazione climatica,
- consentire la fruizione,
- garantire la rinnovazione, naturale o artificiale.

La condizione obbiettivo viene descritta con riferimento alla composizione e struttura, orizzontale e verticale, del soprassuolo nel medio e nel lungo periodo.

I Programmi di interventi per la gestione dei boschi urbani possono comprendere previsioni relative alla realizzazione di percorsi e manufatti finalizzati all'accessibilità e fruibilità universale in condizioni di sicurezza. Tali interventi, se effettuati senza impermeabilizzazione del suolo, non comportano trasformazione del bosco, ma sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, salvo i casi di esonero del DPR 31/2017. La loro descrizione deve obbligatoriamente comprendere le modalità di ripristino del bosco sulle superfici interessate dagli interventi alla scadenza del periodo di validità del Piano, qualora non venga rinnovato.

I Programmi di interventi per la gestione dei boschi urbani descrivono obbligatoriamente le prospettive di permanenza del soprassuolo nonché le modalità e i tempi dei processi di rinnovazione del bosco e di verifica dell'affermazione delle nuove piantine.

La rinnovazione artificiale è comunque obbligatoria in caso di insuccesso della rinnovazione naturale. I Programmi di interventi per la gestione dei boschi urbani illustrano la composizione e la densità degli impianti. E' consentito esclusivamente l'impiego di specie autoctone ecologicamente coerenti, con una quota di specie arbustive del 25%, avendo cura di comprendere specie scarsamente rappresentate nel contesto vegetazionale e di interesse faunistico. L'impiego di piante "di pronto effetto" può essere solo occasionale.

A seguito dell'approvazione da parte della competente sede territoriale della Regione Lombardia, i Programmi di interventi per la gestione dei boschi urbani vengono attuati tramite la presentazione di progetti, con le medesime procedure previste per gli interventi in deroga di cui all'art. 7 del r.r. 5/2007.

Art. 16– Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), in quanto strumento di pianificazione forestale di scala territoriale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF), che operano alla scala aziendale e di maggiore dettaglio.

I Piani di Assestamento Forestale assumono il quadro conoscitivo, le destinazioni forestali, le indicazioni gestionali ed i modelli selvicolturali del PIF e li approfondiscono e dettagliano alla scala della proprietà e della singola unità gestionale, sulla base di rilievi, analisi e valutazioni di maggior dettaglio.

Il PAF può definire destinazioni funzionali del bosco diverse da quelle individuate dal PIF, in presenza di elementi che evidenzino caratteristiche, condizioni, potenzialità o esigenze gestionali del bosco non rilevabili alla scala territoriale, purché tali destinazioni siano adeguatamente motivate sulla base degli approfondimenti effettuati alla scala aziendale e risultino coerenti con la normativa forestale vigente e con le finalità della pianificazione forestale.

Le eventuali diverse destinazioni individuate dal PAF non costituiscono modifica del PIF, ma rappresentano un approfondimento della pianificazione forestale alla scala aziendale, riferito alle specifiche caratteristiche e alle esigenze gestionali delle superfici interessate.

Il PAF costituisce pertanto lo strumento attraverso il quale gli indirizzi generali e le conoscenze territoriali del PIF sono tradotti e ulteriormente specificati nella gestione della singola proprietà forestale, attraverso l'approfondimento delle caratteristiche del soprassuolo, delle condizioni stazionali, delle funzioni svolte dal bosco e degli obiettivi gestionali.

Parte III – Formazioni forestali e non forestali

Art. 17 - Soprassuoli arborei

Il Piano di Indirizzo Forestale individua e delimita i boschi secondo le disposizioni dell'art. 42 della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 8/2024/2006 per una rappresentazione a scala 1:10.000.

Il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza secondo caratteristiche ecologiche e culturali.

Secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 6 della l.r. 31/2008, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo a seguito di eventuale aggiornamento del Piano, con le procedure di rettifica, modifica o variante.

Pertanto, saranno inseriti nel perimetro del bosco, con le procedure di “rettifica” di cui al precedente art. 4, utilizzando il processo logico riportato all’art. 46:

- i boschi erroneamente non perimetrati nella tavola “Perimetrazione della superficie forestale” ma già esistenti e riconosciuti come tali dalla Regione solo successivamente all’entrata in vigore del PIF;
- le variazioni di origine antropica alla superficie forestale individuata dal Piano (in aumento o in riduzione, in occasione rispettivamente di rimboschimenti/imboschimenti o di trasformazioni autorizzate);
- le neo formazioni forestali;
- gli aggiornamenti derivanti dai PGT e dai PAF, secondo quanto indicato nel presente regolamento.
- i boschi oggetto di obbligo di ripristino a seguito di trasformazione non autorizzata.

Art. 18 – Formazioni vegetali irrilevanti

Nell’ambito della redazione del PIF non sono state individuate formazioni vegetali irrilevanti ai sensi degli articoli 14 e 15 della d.g.r. VIII/2024/2006. Pertanto, sono qualificate bosco:

- tutte le formazioni vegetali in aree dismesse costituite parzialmente o totalmente da specie esotiche, arboree o arbustive, formatesi spontaneamente in ambito urbano su suolo non forestale, né agrario;
- tutte le formazioni generate da interventi di ripristino a verde di cave e discariche.

Sono invece qualificate “formazioni vegetali irrilevanti” le fattispecie indicate agli articoli 16 e 17 della d.g.r. VIII/2024/2006.

In caso eventuali di errori, omissioni o modifiche normative si applicano gli interventi correttivi di cui all’art. 4.

Art. 19 – Arboricoltura da legno

Nel caso di impianti di arboricoltura finanziati con risorse pubbliche, al termine del periodo di impegno, non vi sono impedimenti al taglio, estirpo e ripristino del pre-esistente stato agricolo, purché si mantengano le cure colturali tipiche dell’arboricoltura da legno.

Al termine del periodo di impegno, il conduttore comunica via pec alla competente sede territoriale di Regione Lombardia, nonché all’ente gestore della riserva eventualmente interessato, la volontà di proseguire nella coltivazione dell’impianto oppure di precedere al taglio e all’estirpo dello stesso.

In caso di abbandono della coltivazione e di successiva colonizzazione naturale di specie arboree o arbustive, il terreno sarà qualificato a bosco nei casi previsti dall’art. 42 della l.r. 31/2008.

Gli impianti di arboricoltura, dopo il termine del periodo di impegno, possono essere utilizzati per la conversione a bosco naturale permanente mediante interventi compensativi.

Sono fatti salvi eventuali prescrizioni e vincoli nelle riserve regionali, derivanti dal piano di gestione delle stesse, e nei siti natura 2000, derivanti dalle misure di conservazione degli stessi.

Art. 20 – Sistemi verdi “fuori foresta”

Il Piano non si avvale della facoltà di censire e regolamentare i soprassuoli “fuori foresta” (ossia non qualificati bosco ai sensi dell’art. 42 della l.r. 31/2008) nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, per i quali i comuni possono, attraverso i loro “piani del verde” o la disciplina dei PLIS, prevedere vincoli o limitazioni al taglio e all’estirpo.

Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico

Art. 21 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

Ai sensi dell’art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall’Ente forestale, per il territorio di propria competenza, in coerenza con le disposizioni prescrittive del PTC, compatibilmente con la conservazione delle connessioni ecologiche e della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle frane e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio.

La richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione deve essere inoltrata all'Ente forestale (alla Regione Lombardia presso l'AFCP territorialmente competente o all'Ente gestore della riserva regionale, se il bosco ricade in dette aree) accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2.2.b) dell'allegato 2 alla d.G.R. VIII/675/2005 e s.m.i. e da una dettagliata relazione forestale, alla quale si rimanda per il contenuto degli allegati, per le competenze professionali e per ogni altro aspetto.

L'autorizzazione alla trasformazione (sia definitiva che temporanea, così come declinata dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.) potrà comunque essere concessa solo se compatibile con quanto previsto nel presente piano e alla verifica di eventuali soluzioni alternative, anche nell'ambito del territorio per il quale il PIF prevede la possibilità di trasformazione, al fine di contenere l'alterazione del territorio forestale

Le trasformazioni all'interno dei siti di Rete Natura 2000 o in aree limitrofe, qualora i loro effetti possano ricadere all'interno dei siti stessi, sono soggette a procedura di Valutazione d'Incidenza.

L'autorizzazione al vincolo idrogeologico è integrata, sotto il profilo amministrativo, nell'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono evidenziate nel Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa "Carta delle aree soggette a Vincolo idrogeologico".

Art. 22 – Comparti di trasformazione e compensazione e coefficiente di boscosità

I comparti di trasformazione e compensazione, individuati nel territorio di piano secondo quanto illustrato nella relazione, costituiscono ambiti territoriali omogenei per quanto concerne:

- la condizione di boscosità, distinta in elevata o insufficiente;
- l'attribuzione dei valori da utilizzare per il calcolo del rapporto di compensazione, di cui al successivo articolo 38;
- l'individuazione delle modalità di esecuzione degli interventi di compensazione.

La ripartizione dei comuni del territorio di piano nei comparti di trasformazione e compensazione, nonché il relativo coefficiente di boscosità, sono riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 23 – Tipi di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche),
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a finalità agricola;
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a finalità ambientale e paesaggistica
- Trasformazioni speciali non cartografate.

Art. 24 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta i cambi di destinazione d'uso del bosco finalizzati alla realizzazione di interventi edilizi, alla realizzazione di attività estrattive, all'attuazione delle previsioni infrastrutturali del PTCP.

Tali trasformazioni sono realizzabili nei boschi suscettibili di trasformazione esatta di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 25 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione areale le trasformazioni di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli ma colonizzate dal bosco in epoca successivamente al 1980, da destinare nuovamente all'agricoltura.

Le trasformazioni possono essere richieste solo da Imprenditori Agricoli Professionali ai sensi della L. 99/2004.

Le trasformazioni per finalità agricole descritte dal presente articolo sono subordinate all'assunzione dell'impegno da parte della proprietà a conservare la destinazione agricola dell'area oggetto di trasformazione per un periodo indicato nei criteri regionali approvati con d.G.R. VIII/675/2005 e s.m.i. .

L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco dovrà essere supportata da una relazione descrittiva, presentata dal richiedente e redatta da dottore agronomo o forestale abilitato, volta a dimostrare

- la sostenibilità della trasformazione per quanto concerne la tutela del suolo e la prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico.
- la sostenibilità tecnica ed economica dell'attività agricola prevista.

Gli impegni di cui ai commi precedenti sono registrati e trascritti a cura del richiedente sui registri dei beni immobiliari.

Art. 26 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)

Danno luogo a trasformazione ordinaria a delimitazione areale per finalità ambientali o paesaggistiche gli interventi di trasformazione del bosco finalizzati:

- a) alla ricostituzione o creazione di superfici prive di copertura forestale necessarie per la creazione, cura o valorizzazione di biotopi correlati alle aree aperte (es. brughiere, stagni);
- b) alla ricostituzione o creazione di coni visuali intorno a elementi o manufatti di valore storico-testimoniale o di particolare pregio o di belvedere.

Art. 27 – Trasformazioni speciali non cartografate

Costituiscono trasformazioni speciali non cartografate le trasformazioni che non possono essere preventivamente localizzate per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e impossibilità di pianificazione preventiva.

- a) Dette trasformazioni comprendono: opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità;
- b) sistemazione o adeguamento della viabilità ordinaria esistente;
- c) realizzazione o sistemazione di viabilità, podere o interpodere, ad uso agricolo o forestale, con caratteristiche tecniche costruttive analoghe alla viabilità forestale e silvo-pastorale;
- d) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP, parte integrante del presente PIF;
- e) interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- f) reti tecnologiche;
- g) ristrutturazione, manutenzione e adeguamento di edifici esistenti ed accatastati e infrastrutture presenti sul territorio, come quelle relative alla sistemazione di edifici e loro pertinenze di edifici (es. giardini, disimpegni e vedute, purché in continuità degli edifici);
- h) orti familiari di massimo 200 mq, in continuità di edifici esistenti ed accatastati;
- i) creazione di apprestamenti e opere per l'approvvigionamento idrico e per altri allacciamenti tecnologici e stradali agli edifici esistenti;
- j) sistemazione della sentieristica, la cartellonistica e la realizzazione di aree di sosta;
- k) opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche (potenza inferiore ai 50 kW), ad uso agricolo, familiare o di piccola comunità locale;
- l) realizzazione di piccole edificazioni in legno al servizio esclusivo della castanicoltura da frutto, di superficie massima di 10 mq, in aree classificate "castagneti" dalla carta dei tipi forestali o nella loro immediata prossimità;
- m) interventi di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale, purché promossi o coordinati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
- n) opere legate alla realizzazione e/o manutenzione ed adeguamento di infrastrutture con funzione antincendio boschivo previste dal Piano AIB delle province o da quest'ultima autorizzate quali opere AIB;
- o) creazione di piazzole di deposito legname o altri interventi infrastrutture forestali previsti dalla pianificazione forestale.

Nelle aree a elevato coefficiente di boscosità, le trasformazioni di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 27 possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga accertata tecnicamente l'impossibilità di realizzarle fuori bosco o in boschi con minor rapporto di compensazione, in termini ambientali, sociali ed economici

Art. 28 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

Il PIF articola il territorio forestale in relazione alla disciplina per la trasformazione del bosco come segue:

- boschi non trasformabili;
- boschi soggetti solo a trasformazioni speciali non cartografabili;
- boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale per l'agricoltura;

- boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale per fini ambientali;
- boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta.

L'attribuzione di una superficie forestale ad una categoria di trasformazione speciale o ordinaria, a delimitazione esatta o areale, non costituisce diritto alla trasformazione, essendo comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.43 della l.r.31/2008.

La suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità è riportata nella "Carta delle trasformazioni ammesse". L'allegato 2 ne presenta la ripartizione per comune.

Art. 29 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità

I "Boschi non trasformabili" comprendono i boschi

- a destinazione selvicolturale protettiva (Carta delle destinazioni);
- a destinazione selvicolturale naturalistica (Carta delle destinazioni);
- collocati in ambiti di particolare importanza per la funzionalità della rete ecologica, come rappresentati negli elaborati cartografici della Rete Ecologica Regionale e delle Reti ecologiche provinciali;
- da seme;
- negli ambiti prioritari di forestazione (Carta degli ambiti prioritari di forestazione).

All'interno dei "*Boschi non trasformabili*" sono comunque autorizzabili le trasformazioni riportate all'art. 27 alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k) e m), a patto che si dimostri l'impossibilità di realizzarli fuori bosco o in boschi non appartenenti a questo ambito di trasformazione.

Alle aree così cartografate, vanno aggiunte le seguenti:

- a) le aree percorse da incendi boschivi negli ultimi anni, ai sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000, come riportate nei relativi catasti comunali, a cui si aggiungono quelli delimitati nel servizio "Aree percorse dal fuoco" del Geoportale della Lombardia;
- b) i nuovi boschi da seme che dovessero essere eventualmente riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della l.r. 31/2008, come individuati nel servizio "Boschi da seme" del Geoportale della Lombardia;
- c) le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto circostanti le captazioni o derivazioni delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/2006, riportate nel Geoportale della Lombardia, nel Servizio di mappa "PGT – Tavole delle previsioni di piano" alla voce "fasce di rispetto da pozzi e sorgenti";
- d) i boschi creati oppure oggetto di miglioramenti con contributi pubblici negli ultimi 30 anni, compresi gli interventi compensativi eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione (per i quali si fa riferimento anche al servizio di mappa "Interventi di forestazione finanziati con risorse pubbliche" del Geoportale della Lombardia);
- e) gli eventuali ulteriori boschi di protezione diretta individuati dalla Regione Lombardia, come riportati nel servizio "Boschi di protezione diretta" del Geoportale della Lombardia;
- f) gli eventuali boschi vetusti individuati dalla Regione Lombardia, come riportati nel servizio "Boschi vetusti" del Geoportale della Lombardia;
- g) i boschi oggetto di ripristino a seguito di una trasformazione non autorizzata, per venti anni;
- h) le superfici su cui vale l'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale, per venti anni, ai sensi dell'art. 25, c. 7bis del R.r. 5/2007.

Art. 30 – Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità

Nel territorio oggetto del Piano i "Boschi a trasformazione esatta" sono individuati in coerenza con la pianificazione urbanistica (PGT) quando positivamente verificata in relazione ai PIF vigenti, come estesamente illustrato nella relazione di piano.

Nei boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta sono ammesse trasformazioni finalizzate all'attuazione:

- delle previsioni degli strumenti urbanistici (P.G.T.) vigenti al momento dell'adozione del PIF;
- delle previsioni del Piano Cave provinciale;
- delle previsioni di interventi infrastrutturali del PTCP e del PTR.

In tali boschi non possono essere effettuati interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici o tramite interventi compensativi.

Nei predetti boschi sono anche ammissibili le trasformazioni speciali non cartografate.

Art. 31 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale a fini ambientali: individuazione e trasformabilità

Nel territorio oggetto del Piano i “Boschi assoggettabili a trasformazione areale a fini ambientali” sono individuati esclusivamente in relazione alle potenziali esigenze di cura o ricostituzione di habitat di interesse comunitario all'interno dei Siti di Rete Natura 2000 e nelle aree protette (riserve regionali, monumenti naturali) e PLIS, per interventi proposti o asseverati dagli enti gestori

Gli interventi di cura, gestione o ricostituzione degli habitat **devono essere preventivamente concordati con gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette interessati**, secondo le rispettive competenze e in coerenza con gli strumenti di gestione vigenti.

Le trasformazioni di cui al punto a) del art.26 sono ammesse esclusivamente all'interno nei siti di rete in Natura 2000 e nelle aree protette (riserve regionali, monumenti naturali e PLIS), per interventi proposti dai relativi enti gestori in coerenza con i piani di gestione e/o con le misure di conservazione.

Le trasformazioni di cui al punto b) del art.26 sono ammesse inoltre in ambiti vincoli art. 136 del D.lgs. 42/2004 al fine di ripristinare gli elementi oggetto di tutela paesaggistica (spazi aperti, vedute, “verdegianti prati” ecc.).

Qualora in tali boschi siano eseguiti interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici o tramite interventi compensativi, l'Ente forestale procede a derubricare i boschi da questa categoria e a inserirli fra i boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali, mediante provvedimento di “rettifica”.

Nei predetti boschi sono anche ammissibili le trasformazioni speciali non cartografate.

Art. 32 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale per l'agricoltura: individuazione e trasformabilità

Nel territorio oggetto del Piano i “Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale per l'agricoltura” sono individuati esclusivamente nel territorio a boscosità elevata, in corrispondenza delle superfici oggetto di più recente insediamento del bosco, con esclusione di quelle di maggior importanza ambientale, come illustrato nella relazione di piano e come riportato cartograficamente dalla Carta delle trasformazioni ammesse

L'estensione massima della superficie trasformabile è definita per ogni comparto omogeneo di boscosità e compensazione, su base provinciale, così come precisato nella tabella che segue

Provincia	Comparto di trasformazione e compensazione	Superficie forestale del comparto (ha)	Superficie del comparto in cui è ammissibile la trasformazione areale (ha)	Estensione massima della trasformazione areale (ha)	Estensione massima della trasformazione areale nel (%)
BERGAMO	E.2	1.553,51	179,22	80,00	5,1%
BRESCIA	E.1	4.300,43	178,14	178,14	4,1%
BRESCIA	H.1	1.715,98	53,96	53,96	3,1%
COMO	D.1	1.484,62	142,32	43,53	2,9%
COMO	E.3	2.240,58	114,19	65,69	2,9%
COMO	F.1	2.805,27	196,56	82,25	2,9%
LECCO	D.2	467,29	117,87	25,00	5,3%
LECCO	E.4	805,36	219,77	40,00	5,0%
LECCO	I.1	2.541,62	15,76	10,00	0,4%
VARESE	F.2	13.952,20	2.484,66	1.279,68	9,2%

Qualora si eseguano interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici o tramite interventi compensativi, l'Ente forestale procede, a derubricare i boschi da questa categoria e a inserirli fra i boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali, mediante provvedimento di "rettifica".

All'interno delle aree oggetto di trasformazione per finalità agricola sono ammessi interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati funzionali alla conduzione del fondo e destinati alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività agricole quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del fondo trasformato.

Sulle superfici oggetto delle trasformazioni ordinarie di cui al presente articolo non è ammessa realizzazione delle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda o di fabbricati finalizzati a servizi per la fruizione turistico-ricreativa del fondo.

Le superfici trasformate assumono all'atto dell'autorizzazione alla trasformazione lo status di "aree agricole", non disponibili a successivi interventi trasformativi di natura urbanistica per i successivi trenta anni, come indicato nel paragrafo 4.4. f) della d.g.r. VIII/675/2005, fatto salvo la realizzazione di opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità.

Nei predetti boschi sono ammissibili anche le trasformazioni speciali.

Art. 33 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità

I "boschi soggetti solo a trasformazioni speciali non cartografabili" comprendono le superfici forestali non comprese nelle precedenti categorie

Nelle aree a elevato coefficiente di boscosità, le trasformazioni di cui alle lettere a), b), e c) del art 27 possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga e accertata tecnicamente l'impossibilità di realizzarle fuori bosco o in boschi con minor rapporto di compensazione, in termini ambientali, sociali ed economici

In tali boschi possono essere eseguiti solo gli interventi indicati all'articolo 27.

Art. 34– Rilocalizzazione delle superfici soggette a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta per finalità urbanistiche

Le superfici forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta per finalità urbanistiche, individuate dal PIF, possono essere rilocalizzate per effetto di varianti al PGT che modifichino o sopprimano le previsioni urbanistiche che ne hanno determinato l'individuazione e prevedano, ove necessario, nuove trasformazioni in diversa localizzazione.

La rilocalizzazione è ammessa a condizione che non comporti incremento della superficie complessiva delle aree suscettibili di trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta per finalità urbanistiche individuate dal PIF nel territorio comunale. La superficie interessata dalla nuova localizzazione non può eccedere quella resa disponibile a seguito della modifica o soppressione della precedente previsione.

La rilocalizzazione è ammessa esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. sia stata effettuata l'analisi di dettaglio del territorio forestale comunale di cui all'articolo 9;
- b. la nuova localizzazione ricada esclusivamente nell'ambito delle superfici assoggettabili a trasformazioni speciali non cartografate individuate dal PIF;
- c. la nuova localizzazione non determini frammentazione o ulteriore isolamento delle superfici forestali;
- d. le nuove superfici interessate dalla trasformazione siano interne al Tessuto Urbano Consolidato (TUC) o in continuità con lo stesso.

La rilocalizzazione deve essere rappresentata negli elaborati della variante al PGT, con evidenza delle superfici oggetto di soppressione e delle superfici oggetto di nuova individuazione.

La rilocalizzazione non modifica la quantificazione delle superfici forestali ai fini della trasformabilità e non costituisce titolo autonomo per ulteriori trasformazioni oltre quelle consentite dal PIF.

La rilocalizzazione è subordinata a parere obbligatorio e vincolante della competente sede territoriale di Regione Lombardia, nonché degli enti gestori delle riserve regionali eventualmente interessate, al fine di verificare il rispetto delle condizioni e delle procedure indicate nel presente piano e in particolare delle condizioni sopra elencate ai punti a), b), c) e d).

Art. 34 bis – Individuazione di ulteriori superfici soggette a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta a finalità urbanistica

Limitatamente ai comparti definiti a elevato coefficiente di boscosità, le previsioni urbanistiche delle varianti dei PGT possono comportare l'assoggettamento di ulteriori superfici forestali a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta per finalità urbanistiche.

L'assoggettamento delle ulteriori superfici di cui al paragrafo precedente è ammesso a condizione che:

- a) sia stata effettuata l'analisi di dettaglio del territorio forestale comunale di cui all'articolo 9;
- b) la nuova localizzazione ricada esclusivamente nell'ambito delle superfici assoggettabili a trasformazioni speciali non cartografate individuate dal PIF;
- c) la nuova localizzazione non determini frammentazione o ulteriore isolamento delle superfici forestali;
- d) le nuove superfici interessate dalla trasformazione siano interne al Tessuto Urbano Consolidato (TUC) o in continuità con lo stesso.

L'estensione massima delle superfici complessivamente assoggettabili a nuova a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta corrisponde all'incremento della superficie forestale accertato mediante confronto fra la superficie forestale determinata in base all'analisi di dettaglio del territorio forestale comunale di cui all'art. 9 e la superficie forestale individuata dal PIF riportata nell'Allegato 2). La superficie dell'incremento è determinata considerando la superficie delle formazioni forestali di nuova colonizzazione, i rimboschimenti e le altre aree interessate da interventi di forestazione, al netto delle superfici già interessate da trasformazioni autorizzate.

La procedura per individuare ulteriori superfici forestali assoggettabili a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta è la seguente:

- il PGT deve individuare, nell'ambito del Piano dei Servizi, superfici da destinare alla realizzazione di interventi compensativi, mediante nuovi boschi o attività selvicolturali (secondo le regole del presente piano), per un importo corrispondente almeno alla metà del "costo di trasformazione" calcolato basandosi sulla superficie forestale per la quale si chiede la trasformazione; *Esemplificando, se la trasformazione delle nuove aree comportasse un costo di compensazione di 100.000 €, il comune deve individuare aree in cui eseguire miglioramenti forestali o nuovi boschi per almeno 50.000 €*
- Per l'importo residuo gli interventi compensativi possono essere realizzati dal richiedente la trasformazione anche in altri comuni della medesima provincia o in comuni limitrofi di altre province oppure è possibile richiedere la monetizzazione dei costi di compensazione.
- Non sono ammessi, in questo caso, interventi compensativi riguardanti la viabilità agro-silvo-pastorale.
- Il procedimento di identificazione di nuove aree per la "trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta" viene valutato dalla Regione, ente competente, attraverso le proprie sedi territoriali (con l'eventuale supporto degli enti gestori delle riserve regionali territorialmente interessati dalle variazioni), che si esprimono con il proprio parere obbligatorio e vincolante nell'ambito del procedimento di VAS o in fase di valutazione di compatibilità del PGT, o della sua variante, con il PTCP, di cui all'art.13, comma 5, della l.r.12/2005.
- A seguito della definitiva approvazione del PGT o della sua variante, oppure successivamente alla pubblicazione sul BURL del pertinente avviso, la nuova perimetrazione viene recepita dalla sede territoriale mediante provvedimento di rettifica del PIF.

Art. 35 - Trasformazioni realizzate in assenza di autorizzazione

La Carta forestale individua superfici che risultano attualmente prive di copertura forestale che potrebbero configurare le fattispecie previste dalla l.r. 31/2008 agli art. 42, c. 1 – lett. c) e 42, c. 2 – lett. b), per le quali è necessario l'approfondimento dell'effettiva condizione forestale del soprassuolo precedentemente presente, nonché la definizione delle circostanze che ne hanno causato la scomparsa o l'alterazione. Qualora si accertasse che la trasformazione sia avvenuta senza il rilascio di autorizzazione art. 42 l.r. 31/2008 ma è presente l'autorizzazione paesaggistica, gli eventuali interventi che hanno prodotto la scomparsa o l'alterazione della copertura forestale possono essere oggetto di autorizzazione in sanatoria, per la fattispecie di trasformazione (ordinaria a perimetrazione esatta per finalità urbanistiche, areale per finalità agricole o ambientali, speciale non cartografate) se l'intervento sarebbe stato autorizzabile in base al PIF vigente all'epoca in cui è avvenuta la trasformazione.

Il costo di compensazione è calcolato con riferimento alle disposizioni vigenti nel momento in cui avviene la sanatoria.

Art. 36 – Soglia di compensazione

Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Art.37 – Oneri di compensazione

Ogni intervento di trasformazione è soggetto a compensazione, se non diversamente definito dagli articoli che seguono.

L'obbligo di compensazione può essere soddisfatto tramite intervento compensativo o monetizzazione.

Per la trasformazione dei boschi collocati nell'area ad elevata boscosità, il costo degli interventi compensativi (oneri di compensazione) è definito dalla seguente formula:

oneri di compensazione =

costo unitario della trasformazione X rapporto di compensazione X superficie da trasformare

Il costo unitario di trasformazione corrisponde alla somma del valore agricolo medio riferito al bosco oggetto di trasformazione e del costo del soprassuolo così come definiti periodicamente da Regione Lombardia; la compensazione consiste nella realizzazione degli interventi elencati al successivo art.41, per un importo corrispondente al costo di compensazione.

In caso di monetizzazione l'importo del costo di compensazione viene aumentato del 20%, in coerenza con le disposizioni regionali, di cui alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 44.

Compensazione per la trasformazione dei boschi collocati in aree a insufficiente coefficiente di boscosità

La trasformazione dei boschi collocati in area ad insufficiente coefficiente di boscosità deve essere compensata attraverso la formazione di nuova superficie forestale.

Il valore del rapporto di compensazione indica il numero di metri quadri di nuova superficie forestale da costituire per ogni metro quadro di superficie forestale trasformata.

La formazione di nuova superficie forestale avviene prioritariamente

- attraverso il rimboschimento di superfici con uso del suolo non forestale;
- attraverso l'estensione di eventuali formazioni arboree aventi inizialmente carattere non forestale, per dimensione insufficiente o struttura, e che vengono incluse nella formazione di nuova costituzione;
- attraverso interventi di rinaturalizzazione di superfici condotte come arboricoltura da legno o altre superfici arborate non qualificate bosco (es. giardini o vivai abbandonati).

In caso di monetizzazione, si rimanda ai vigenti criteri approvati con d.g.r. VIII/675/2005 e s.m.i.

Art. 38 – Rapporti di compensazione

Il rapporto di compensazione è stato definito con le modalità descritte nella relazione di piano in relazione all'entità dell'impatto che la trasformazione produce sul singolo nucleo boscato ed alla estensione ed importanza del bosco nel comparto di **trasformazione e compensazione** in cui l'area oggetto di trasformazione si colloca.

- Nel territorio ad elevato coefficiente di boscosità, il rapporto di compensazione è compreso fra un minimo di 1 ed un massimo di 4.
- Nel territorio ad insufficiente coefficiente di boscosità, il rapporto di compensazione è compreso fra un minimo di 2 ed un massimo di 5.

I rapporti di compensazione sono definiti nella "Carta dei rapporti di compensazione" e sono stati calcolati come indicato in relazione.

Nel territorio ad insufficiente coefficiente di boscosità, per contenere i valori nell'intervallo 2-5, è stato attribuito il valore 5 ai poligoni con importo della somma superiore a 5, è stato attribuito il valore 2 ai poligoni con importo della somma inferiore a 2.

Nel territorio ad elevato coefficiente di boscosità, boscosità. per contenere i valori nell'intervallo 1-4, è stato attribuito il valore 4 ai poligoni con importo della somma superiore a 4, è stato attribuito il valore 1 ai poligoni con importo della somma inferiore a 1.

Art. 39 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

I seguenti interventi di trasformazione del bosco sono esonerati da obblighi di compensazione:

- trasformazioni, temporanee o permanenti, per l'esclusiva sistemazione del dissesto idrogeologico, tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- manutenzione e realizzazione di sentieri pedonali rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003 e dalla d.g.r. VIII/675/2005 e s.m.i.;
- interventi di recupero della biodiversità e del paesaggio di cui all'art. 26;
- trasformazioni speciali di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale di cui all'art. 27 lettera m);
- trasformazioni speciali a finalità antincendio boschivo di cui all'art. 27 lettera n);
- interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- trasformazioni speciali legate alla viabilità forestale o silvo-pastorale di cui all'art. 27 lettera d);
- trasformazioni speciali legate alla fruizione del bosco di cui all'art. 27 lettera j);
- trasformazioni areali a finalità agricola all'interno dei boschi suscettibili di trasformazione areale per finalità agricola di cui all'art. 25 e 32;

Nel caso delle trasformazioni areali a finalità agricola di cui al punto precedente, la trasformazione viene eseguita senza oneri di compensazione per una superficie di massima di 20.000 mq per richiedente in un periodo di 15 anni, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la richiesta sia presentata da IAP;
- b) la superficie trasformata sia destinata alla realizzazione di superficie agricola reversibile (seminativi, prati stabili, legnose agrarie ecc.), senza fabbricati ad uso agricolo;
- c) sia destinata, per un periodo di almeno 30 anni, esclusivamente a uso agricolo;
- d) la trasformazione non sia finalizzata alla realizzazione di impianti fotovoltaici e agro-foto-voltaici;
- e) i vincoli e gli impegni di cui alle precedenti lettere siano debitamente trascritti nei registri immobiliari;
- f) i terreni non fossero coperti da bosco nelle ortofoto del 1998, pubblicate nel Geoportale della Lombardia; nel caso di istanze di trasformazione presentate dal 1° gennaio 2031, la presenza del bosco deve essere verificata con le ortofoto 2003; nel caso di istanze di trasformazione presentate dal 1° gennaio 2035, con le ortofoto 2007;
- g) la superficie di esonero alla compensazione sia inferiore o uguale a 20.000 mq accorpata;
- h) il limite massimo di 20.000 m² si riferisca al medesimo richiedente e, ai fini del relativo calcolo, siano computate anche le superfici già trasformate senza oneri di compensazione o con oneri di compensazione ridotti dal medesimo richiedente nei 15 anni precedenti la presentazione dell'istanza;
- i) in caso di trasferimento della proprietà, della conduzione o della disponibilità dei terreni oggetto della trasformazione, gli obblighi e i vincoli derivanti dall'esonero dalla compensazione siano mantenuti per l'intera durata prevista e siano assunti dal soggetto subentrante mediante apposito atto, da trascrivere nei registri immobiliari;
- j) il trasferimento della proprietà, della conduzione o della disponibilità dei terreni oggetto della trasformazione non determini, in capo al soggetto subentrante, un nuovo diritto all'esonero dalla compensazione né consenta, direttamente o indirettamente, di eludere il limite massimo di superficie previsto dal presente comma.

Art. 40 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuove piste ciclabili e sentieristica pedonale e per opere finalizzate alla fruizione ricreativa del bosco, ai sensi della d.g.r. 675/2005 e s.m.i., sono soggetti ad obblighi di compensazione ridotta.

Per questa fattispecie saranno infatti applicati valori del costo del suolo e del costo del soprassuolo pari ad 1/10 di quelli previsti ordinariamente.

Beneficiano inoltre della riduzione del 50% dei costi di compensazione gli interventi di trasformazioni areali a finalità agricola all'interno dei boschi suscettibili di trasformazione areale per finalità agricola di cui all'art. 25 e 32 che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) la richiesta sia presentata da IAP;
- b) la superficie trasformata sia destinata alla realizzazione di nuovi fabbricati funzionali alla conduzione del fondo e destinati alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività agricole quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del fondo trasformato);
- c) la trasformazione non sia finalizzata alla realizzazione di impianti fotovoltaici e agro-fotovoltaici;
- d) i fabbricati siano destinati, per un periodo di almeno 30 anni, esclusivamente a uso agricolo;
- e) i vincoli e gli impegni di cui alle precedenti lettere siano debitamente trascritti nei registri immobiliari;
- f) i terreni non fossero coperti da bosco nelle ortofoto del 1998, pubblicate nel Geoportale della Lombardia; nel caso di istanze di trasformazione presentate dal 1° gennaio 2031, la presenza del bosco deve essere verificata con le ortofoto 2003; nel caso di istanze di trasformazione presentate dal 1° gennaio 2035, con le ortofoto 2007;
- g) la superficie di esonero alla compensazione sia inferiore o uguale a 10.000 mq accorpata;
- h) il limite massimo di 10.000 m² si riferisca al medesimo richiedente e, ai fini del relativo calcolo, siano computate anche le superfici già trasformate senza oneri di compensazione o con oneri di compensazione ridotti dal medesimo richiedente nei 15 anni precedenti la presentazione dell'istanza;
- i) in caso di trasferimento della proprietà, della conduzione o della disponibilità dei terreni oggetto della trasformazione, gli obblighi e i vincoli derivanti dall'esonero dalla compensazione siano mantenuti per l'intera durata prevista e siano assunti dal soggetto subentrante mediante apposito atto, da trascrivere nei registri immobiliari;
- j) il trasferimento della proprietà, della conduzione o della disponibilità dei terreni oggetto della trasformazione non determini, in capo al soggetto subentrante, un nuovo diritto all'esonero dalla compensazione né consenta, direttamente o indirettamente, di eludere il limite massimo di superficie previsto dal presente comma.

Art. 41 – Interventi compensativi ammessi

Gli interventi compensativi ammessi per la compensazione delle trasformazioni effettuate nel territorio assoggetta dal presente piano corrispondono agli interventi presentati nel documento delle Azioni di piano e nella Carta delle superfici destinate a compensazioni e degli interventi finanziabili con fondi pubblici.

A) Per la compensazione degli interventi di trasformazione effettuati nel territorio a boscosità insufficiente, è ammessa la sola creazione di nuova superficie forestale.

La formazione di nuova superficie forestale avviene attraverso l'imboschimento di superfici con uso del suolo non forestale, ossia di aree non qualificate bosco nel servizio di mappa "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia.

L'imboschimento può essere realizzato anche intervenendo su formazioni arboree o arbustive non qualificate bosco (es. impianti di arboricoltura da legno), rinaturalizzandole, eliminando le specie estranee all'ecosistema forestale e rinfoltendo il soprassuolo con specie idonee.

E' possibile creare nuovi boschi ampliando formazioni e/o macchie arboree, non qualificate bosco dalla l.r. 31/2008 a causa delle limitate dimensioni e portando quest' ultime ad acquisire la qualifica di bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008. In questo caso, il progetto di compensazione deve prevedere miglioramenti anche nelle formazioni e macchie boscate inizialmente non qualificate bosco (es. taglio o estirpo di esotiche, taglio di piante morte o deperienti, rinfoltimenti e cure colturali ecc.). Ai fini della compensazione, si conteggia l'intera superficie, sia quella oggetto di nuovo imboschimento, sia quella oggetto di miglioramento.

L'intervento deve essere assentito dal proprietario dei fondi che acquisiscono condizione forestale, quando trattasi di soggetto differente da chi presenta l'istanza di trasformazione ed il progetto di compensazione.

E' possibile creare nuovi boschi nel tessuto urbano consolidato, solo nel caso di superfici inserite nei programmi di intervento per la gestione dei boschi urbani indicati all'art. 15 bis.

- B) Per la compensazione degli interventi di trasformazione effettuati nel territorio a elevato coefficiente di boscosità**, sono ammessi gli interventi di seguito elencati, descritti nell'elaborato Azioni di piano e, riportati nella cartografia di piano (Carta delle superfici destinate a compensazioni e degli interventi finanziabili con fondi pubblici).

I seguenti interventi sono riportati nella cartografia di piano

- creazione di nuova superficie forestale, con le modalità descritte per le aree a insufficiente coefficiente di boscosità;
- interventi colturali di miglioramenti forestale negli ambiti prioritari di forestazione, nei boschi a destinazione protettiva e a destinazione naturalistica;
- interventi di riqualificazione nei boschi degradati nella composizione;
- interventi di rinaturalizzazione degli alvei boscati e di gestione selvicolturale lungo il reticolo idrico principale e minore;
- interventi di manutenzione straordinaria di viabilità forestale o silvo-pastorale indicata nel piano VASP
- realizzazione di nuova viabilità forestale o silvo-pastorale indicata nel piano VASP

Nelle aree a elevato coefficiente di boscosità, oltre a quanto riportato nella cartografia, possono essere realizzati come oneri compensativi i seguenti interventi, la cui localizzazione non è preventivamente cartografabile:

- gestione e creazione di boschi nel tessuto urbano consolidato, in caso di interventi previsti nei Programmi di intervento per la gestione dei boschi urbani di cui all'art. 15-bis;
- ricostituzione di boschi degradati a seguito di eventi disastrosi per cause naturali e artificiali;
- interventi di attuazione dei piani locali anti-incendio boschivo, con particolare attenzione per le aree di interfaccia bosco-urbanizzato;
- azioni di pronto intervento (di cui all'art. 25 della l.r. 31/2008);
- sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti tramite tecniche di ingegneria naturalistica.

Disposizioni comuni

Gli interventi compensativi sono realizzati sulla base di specifici progetti redatti da Dottori Agronomi o Forestali abilitati, fatti salvi gli interventi relativi alla sentieristica, alla viabilità forestale-silvo-pastorale o alle sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), progettate secondo criteri di ingegneria naturalistica, e comunque privilegiando, a parità di efficacia e di rischio residuo, le tecniche di minor impatto ambientale, che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Il costo degli interventi di compensazione viene computato applicando i prezzi del "Prezzario delle opere pubbliche" o di altro documento adottato dalla Regione Lombardia o da altro ente pubblico per il settore forestale nella sua versione vigente all'atto della presentazione dell'istanza. Ai costi è sottratto il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto alla data di presentazione dell'istanza.

L'IVA viene ammessa come costo solo quando è effettivamente tale per il richiedente.

Gli interventi compensativi, le relative manutenzioni ed il reperimento delle aree necessarie alla loro realizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 della l.r. 31/2008, sono a carico del richiedente la trasformazione del bosco.

Art. 42 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

Nelle aree a elevato coefficiente di boscosità gli interventi compensativi possono essere eseguiti solo all'interno delle aree individuate dalla Carta delle superfici destinate a compensazioni e degli interventi finanziabili con fondi pubblici, salvo quanto previsto per gli interventi "non cartografabili".

All'interno del **Tessuto Urbano Consolidato** è ammessa unicamente la realizzazione e il miglioramento di boschi inclusi nei **Programmi di intervento per la gestione dei boschi urbani di cui all'art. 15-bis**.

Non sono ammessi altri interventi compensativi all'interno del Tessuto Urbano Consolidato.

Gli interventi compensativi **non possono in ogni caso essere realizzati all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi**

Art. 43 – Riduzione degli oneri di compensazione per la creazione di nuova superficie forestale in aree di particolare importanza per la funzionalità della rete ecologica o di elevata criticità ambientale

La realizzazione di interventi compensativi della trasformazione del bosco che comportano la creazione di nuova superficie forestale in aree di particolare importanza per la funzionalità della rete ecologica o in condizioni di particolare criticità ambientale sono oggetto di riduzione del coefficiente di compensazione, secondo quanto oltre indicato.

Caso	Localizzazione della trasformazione oggetto di compensazione	Intervento compensativo	Entità della riduzione dell'onere di compensazione
a	Nel territorio a boscosità insufficiente	Creazione di nuova superficie forestale in aree di proprietà privata nella provincia in cui si è verificata la trasformazione all'interno degli "Ambiti Prioritari di Forestazione" nel territorio di piano a insufficiente coefficiente di boscosità.	1
b	Nel territorio a boscosità elevata	Creazione di nuova superficie in aree di proprietà privata all'interno degli "Ambiti Prioritari di Forestazione"	1
c	Nel territorio a boscosità elevata	Miglioramento di boschi esistenti all'interno degli "Ambiti Prioritari di Forestazione"	1
d	Tutto il territorio di piano	Creazione di nuova superficie forestale in aree a destinazione urbanistica, in base al PGT, non agricola nè ecologico-paesaggistica	1
e	Tutto il territorio di piano	Imboschimenti di aree non permeabili nello stato di fatto	2

Le riduzioni possono essere sommate fra loro.

Deve comunque essere rispettato l'obbligo minimo di compensazione di 1:2 nel territorio ad insufficiente boscosità e di 1:1 nel territorio ad elevata boscosità.

Le riduzioni e gli esoneri dagli obblighi di compensazione non si applicano agli interventi di trasformazione realizzati in assenza di autorizzazione.

Art. 44 – Monetizzazioni degli oneri di compensazione: obbligo

La monetizzazione degli interventi compensativi è obbligatoria, nelle aree a elevato coefficiente di boscosità, in caso di costi di compensazione inferiori a 2.000,00 (duemila/00) euro.

In questi casi, il destinatario dell'autorizzazione è esonerato dal pagamento della maggiorazione del 20%.

Art. 45 – Albo delle Opportunità di compensazione

Al fine di favorire la realizzazione diretta degli interventi, la Giunta regionale ha istituito con d.g.r. XI/3490 del 05/08/2020, l'Albo regionale delle opportunità compensative.

Gli interessati alla realizzazione di interventi che hanno le caratteristiche di interventi compensativi, come precedentemente definiti, possono presentare alla Regione, struttura AFCP competente, anche nel caso di interventi all'interno delle riserve regionali, con l'assenso della proprietà e/o del possessore delle aree interessate, una scheda descrittiva degli interventi che si propongono di realizzare, ed una stima dei costi previsti, computati applicando i prezzi del Prezziario forestale regionale vigente, comprendendo anche i costi di esbosco e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi.

L'Ente forestale procede alla validazione della scheda, ed in caso di esito positivo ne porta a conoscenza gli interessati alla realizzazione di interventi di trasformazione, affinché possano procedere alla realizzazione degli interventi d'intesa con i proponenti la scheda, previo sviluppo progettuale da sottoporre all'approvazione dell'Ente forestale.

Ai fini dell'attuazione dei progetti iscritti vengono applicate le priorità così come definite dal Piano.

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda al sito istituzionale della regione Lombardia.

Art. 46 – Aggiornamento del piano e inserimento di nuovi poligoni boscati

Regione Lombardia, tramite le strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, col supporto degli enti gestori delle riserve regionali per il territorio di competenza, possono aggiornare in ogni momento il perimetro del bosco attraverso provvedimenti di rettifica, di cui all'art. 4.

Il perimetro del bosco si corregge:

- per **riduzione**, stralciando le aree autorizzate alla trasformazione e quelle perimetrare come bosco per mero errore materiale;
- per **ampliamento**, inserendo le aree diventate bosco per creazione di nuove superfici forestali, anche a seguito di obblighi impositivi, quelle escluse dal perimetro per mero errore materiale e le neoformazioni forestali diventate bosco a seguito dell'evoluzione dei soprassuoli.

In caso di ampliamento, si procede, tramite provvedimento di rettifica come da art. 4, all'attribuzione ad ogni nuovo poligono boscato dei valori relativi ai seguenti cinque parametri:

- **tipologia forestale**: il valore viene attribuito in coerenza con la classificazione tipologica dei boschi lombardi illustrata ne "I tipi forestali della Lombardia" di Roberto del Favero;
- **destinazione selvicolturale**: corrisponde all'attitudine funzionale di maggior importanza esercitata dal bosco, determinata secondo il processo logico illustrato in relazione del PIF, qui applicato in via semplificata, come oltre illustrato;
- **modello selvicolturale**: si applica il modello selvicolturale legato alla tipologia forestale e dalla destinazione selvicolturale come sopra definite;
- **regime di trasformabilità**: viene definita in base al processo logico oltre presentato;
- **rapporto di compensazione**: viene definita in base al processo logico oltre presentato.

Per l'attribuzione della destinazione si procede come segue:

1. Qualora il "nuovo bosco" sia intercluso nella superficie forestale preesistente o sia ad esso adiacente, il provvedimento di rettifica assegna al nuovo bosco la medesima destinazione del bosco già presente.
2. Qualora il "nuovo bosco" sia isolato oppure adiacente a due o più poligoni caratterizzati da condizioni differenti, l'attribuzione della destinazione selvicolturale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati, applicati in ordine gerarchico, con prevalenza di ciascuna regola su quelle successive.
 - a) Sono assegnate alla destinazione protettiva le superfici forestali ricadenti all'interno di aree perimetrare come "dissesti poligonali" (quali, a titolo esemplificativo, frane, valanghe, esondazioni e altri dissesti) oppure comprese entro una fascia di 200 m dai "dissesti lineari", così come individuati nel servizio di mappa "PAI vigente" del Geoportale della Lombardia.
 - b) Sono assegnate alla destinazione naturalistica le superfici forestali:
 - I. attribuite ai tipi forestali ecologicamente coerenti di rilevante importanza naturalistica, in quanto stabili o rari, elencati nell'allegato 4 a questo regolamento;
 - II. ricadenti all'interno dei Siti della Rete Natura 2000;
 - III. ricadenti all'interno delle aree individuate come "corridoi regionali primari" oppure comprese entro una fascia di 200 m dai "varchi", così come individuati nel servizio di mappa "Rete Ecologica Regionale" del Geoportale della Lombardia;
 - IV. ricadenti in ambiente ripariale, individuato come la fascia compresa entro 40 m dai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale o minore, così come identificati nel Geoportale della Lombardia.
 - c) In tutti gli altri casi, le nuove superfici forestali sono assegnate alla destinazione multifunzionale.

Per l'applicazione dei criteri sopra descritti per i casi del punto 2, i poligoni rappresentativi del "nuovo bosco" sono frazionati qualora si sovrappongano a condizioni differenti e le porzioni risultanti dal frazionamento presentino, ciascuna, una superficie superiore a 2.000 m². Qualora il frazionamento determini una o più porzioni di superficie pari o inferiore a 2.000 m², non si procede al loro frazionamento autonomo; l'intero poligono è invece assegnato alla destinazione prioritaria individuata secondo i criteri sopra descritti, applicati nell'ordine gerarchico protettiva, naturalistica, multifunzionale.

Per l'attribuzione del regime di trasformabilità si procede come segue:

- 1) Se i "nuovi boschi" sono interessati da previsioni urbanistiche, secondo il PGT vigente, che comportano la realizzazione di interventi che richiedono la trasformazione del bosco, alla superficie di "nuovo bosco" ricadente nell'ambito della previsione urbanistica si applica il regime di trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta. Per la restante superficie del "nuovo bosco", non interessata dalla previsione urbanistica, si applicano i criteri e le modalità di attribuzione della condizione di trasformabilità definiti nel procedimento di seguito descritto.
- 2) se l'area del nuovo bosco è oggetto di altra previsione urbanistica:
 - a) qualora il "nuovo bosco" sia intercluso nella superficie forestale preesistente o sia ad essa adiacente, al nuovo bosco si assegna il medesimo regime di trasformabilità del bosco già presente;
 - b) In caso di "nuovo bosco" isolato, si procede come segue (la regola precedente prevale su quelle successive)
 - I. qualora il "nuovo bosco" sia un imboschimento o rimboschimento creato nel rispetto dell'art. 50 c. 2 del r.r. 5/2007, il "nuovo bosco" è classificato come "non trasformabile a fini urbanistici";
 - II. qualora il "nuovo bosco" sia all'interno di habitat non forestali nei Siti di Rete Natura 2000 (praterie, lande, formazioni erbose ecc.), come perimetrati nel servizio di mappa "Siti natura 2000" del Geoportale della Lombardia, il "nuovo bosco" sarà classificato come "soggetto alle trasformazioni areali a finalità ambientale";
 - III. qualora il "nuovo bosco" si sia formato su un terrazzamento nel territorio ad elevato indice di boscosità, il "nuovo bosco" sarà classificato come "soggetto alle trasformazioni areali a finalità agricola";
 - IV. qualora al nuovo bosco sia stata attribuita la destinazione protettiva o naturalistica, il nuovo bosco è classificato come "non trasformabile a fini urbanistici"
 - V. in tutti gli altri casi, il "nuovo bosco" sarà classificato come "soggetto alle sole trasformazioni speciali".

Per l'applicazione dei criteri sopra descritti per i casi della lettera b), i poligoni rappresentativi del "nuovo bosco" sono frazionati qualora si sovrappongano a condizioni differenti e le porzioni risultanti dal frazionamento presentino, ciascuna, una superficie superiore a 2.000 m². Qualora il frazionamento determini una o più porzioni di superficie pari o inferiore a 2.000 m², non si procede al loro frazionamento autonomo; l'intero poligono è invece assegnato alla condizione di trasformabilità individuata secondo i criteri sopra descritti.

Il rapporto di compensazione viene calcolato per la nuova superficie forestale secondo quanto presentato in relazione, avendo cura di provvedere anche all'eventuale variazione per i boschi adiacenti, in caso di variazione del parametro dimensionale.

Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 47 – Il Piano VASP

Il piano VASP, a tutti gli effetti parte integrante del presente PIF, definisce:

- la classificazione delle strade esistenti;
- la previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
- le previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.

Il PIF, in coerenza con le vigenti disposizioni normative, definisce tracciati di viabilità agro-silvo-pastorali (VASP) quelle strade, esistenti o programmate, distinte in:

- **viabilità forestale e silvo-pastorale**, come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018;

Allegato2 - ARTICOLAZIONE PER COMUNE DELLA SUPERFICIE FORESTALE IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DI TRASFORMABILITA'

PROVINCIA	COMUNE	Trasformazioni (ha)					Totale
		areali (agricole)	areali (ambientali)	urbanistiche	speciali	boschi non trasformabili	
BERGAMO	ALBANO SANT' ALESSANDRO	5,78		0,01	37,17	95,08	138,03
	ALME'	1,16				9,17	10,33
	AMBIVERE	26,84		0,00	53,61	63,66	144,12
	ANTEGNATE				1,28	0,21	1,49
	ARCENE			0,67	6,05	6,48	13,20
	ARZAGO D' ADDA				3,73	0,59	4,32
	AZZANO SAN PAOLO				1,87	4,54	6,41
	BAGNATICA			0,83	3,62	16,35	20,80
	BARBATA					1,48	1,48
	BARIANO					6,70	6,70
	BARZANA			0,18	7,58	21,28	29,04
	BERGAMO			0,08	19,00	5,06	24,14
	BOLGARE			1,97	2,36	8,65	12,98
	BOLTIERE			0,80	9,06	4,61	14,47
	BONATE SOPRA				6,08	32,61	38,69
	BONATE SOTTO			0,18	28,01	120,30	148,50
	BOTTANUCO			0,00	4,87	10,40	15,27
	BREMBATE			17,59	12,00	29,58	59,18
	BREMBATE DI SOPRA			0,01	2,59	25,77	28,37
	BRIGNANO GERA D' ADDA			-	0,32	5,45	5,77
	BRUSAPORTO	-			61,55	18,71	80,26
	CALCINATE			2,47	2,25	16,22	20,93
	CALCIO				1,20	6,48	7,68
	CALUSCO D' ADDA			20,57	2,27	63,03	85,88
	CALVENZANO				7,68	1,29	8,97
	CANONICA D' ADDA				0,92	1,52	2,43
	CAPRIATE SAN GERVASIO			0,33	9,85	4,81	14,99
	CARAVAGGIO		4,97		3,68	0,53	9,18
	CAROBIO DEGLI ANGELI	12,48		0,26	21,67	185,70	220,11
	CARVICO	24,45		5,96	27,04	83,53	140,98
	CASIRATE D' ADDA				6,16	21,51	27,67
	CASTEL ROZZONE					1,68	1,68
	CASTELLI CALEPIO	11,25		1,47	46,38	97,82	156,92
	CAVERNAGO				0,54	1,16	1,70
	CENATE SOTTO	9,86		0,08	0,00	104,73	114,68
	CHIGNOLO D' ISOLA					44,74	44,74
	CHIUDUNO	3,98		0,06	1,22	85,61	90,87
	CISERANO			2,94	6,55	1,19	10,68
	CIVIDATE AL PIANO				3,51	0,52	4,02
	COLOGNO AL SERIO			1,88	2,75	6,45	11,08
	COMUN NUOVO					0,42	0,42
	CORTENUOVA				0,69		0,69
	COSTA DI MEZZATE			0,97	7,79	19,46	28,22
	COVO				1,13	1,85	2,98
	CURNO				2,08	9,51	11,59
	DALMINE				12,93	29,40	42,33
	FARA GERA D' ADDA				8,71	8,00	16,71
	FARA OLIVANA CON SOLA				0,34	0,06	0,40
	FILAGO			2,71	16,36	65,34	84,41
	FONTANELLA			0,19		35,35	35,55
	FORNOVO SAN GIOVANNI				1,19		1,19
	GHISALBA			0,03	1,78	1,55	3,35
	GORLAGO	5,85			38,25	106,51	150,61
	GORLE			0,31	0,70	8,69	9,69
	GRASSOBBIO				3,30	0,57	3,87
	GRUMELLO DEL MONTE	15,74		0,01	29,56	140,48	185,79
	ISSO				0,55	4,08	4,63
	LALLIO				0,08	0,92	1,00
	LEVATE				1,68	2,32	3,99
	LURANO					8,54	8,54
	MADONE			0,00	15,20	33,56	48,77
	MAPELLO	15,51		0,16	0,51	187,48	203,65
	MARTINENGO			5,05	3,25	2,67	10,97

PROVINCIA	COMUNE	Trasformazioni (ha)					
		areali (agricole)	areali (ambientali)	urbanistiche	speciali	boschi non trasformabili	Totale
	MEDOLAGO				0,37	23,68	24,04
	MISANO DI GERA D` ADDA				2,93		2,93
	MONTELLO	0,77			2,07	26,73	29,57
	MORENGO					0,82	0,82
	MORNICO AL SERIO			9,71	0,26	0,28	10,26
	MOZZANICA				2,05	0,53	2,58
	MOZZO				1,88	2,10	3,98
	NEMBRO	-				0,00	0,00
	ORIO AL SERIO			0,06	0,62		0,67
	OSIO SOPRA			0,70	3,81	20,67	25,18
	OSIO SOTTO				3,73	37,98	41,71
	PAGAZZANO					0,65	0,65
	PALADINA	1,01				6,21	7,22
	PALOSCO			6,49	3,31	9,33	19,12
	PEDRENGO				1,98	0,08	2,06
	POGNANO			0,15	0,02	9,51	9,68
	PONTE SAN PIETRO			0,97	5,83	28,41	35,21
	PONTIROLO NUOVO			25,48	38,60	34,86	98,95
	PRESEZZO			0,00	3,30	0,95	4,26
	PUMENENGO				2,70	-	2,70
	ROMANO DI LOMBARDIA				2,66	2,49	5,15
	SAN PAOLO D` ARGON	6,32			3,84	83,83	93,99
	SCANZOROSCIATE	18,36		1,20	30,64	278,23	328,42
	SERiate			0,48	19,60	14,63	34,71
	SOLZA					3,12	3,12
	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	11,61		1,14	1,88	205,87	220,50
	SPIRANO				2,72	15,89	18,61
	STIZZANO			0,16	0,96	4,08	5,20
	SUISIO				0,60	4,65	5,26
	TELGATE			0,03	0,42	0,94	1,40
	TERNO D` ISOLA	-				58,83	58,83
	TORRE BOLDONE				1,53	0,61	2,14
	TORRE DE` ROVERI	1,20			6,46	44,10	51,76
	TORRE PALLAVICINA					0,75	0,75
	TREVIGLIO			38,81	11,29	18,30	68,40
	TREVIOLO				3,74	32,33	36,07
	URGNANO				3,76	1,64	5,40
	VALBREMBO	-		0,02	0,86	11,22	12,10
	VERDELLINO				1,68	1,17	2,85
	VERDELLO			0,01	2,97	3,55	6,53
	VILLA D` ADDA	11,93		3,23	12,28	124,20	151,65
	VILLA D` ALME`	1,26		0,00		13,87	15,14
	ZANICA			0,10	1,06	15,16	16,32

PROVINCIA	COMUNE	Trasformazioni (ha)					
		areali (agricole)	areali (ambientali)	urbanistiche	speciali	boschi non trasformabili	Totale
BRESCIA	ACQUAFREDDA				0,78	11,99	12,77
	ADRO	15,06		0,29	12,26	262,12	289,73
	ALFIANELLO				5,08	1,85	6,93
	AZZANO MELLA			1,05	3,35	16,91	21,31
	BAGNOLO MELLA			1,27	14,97	7,51	23,75
	BARBARIGA			0,13	9,99	1,43	11,55
	BASSANO BRESCIANO			0,37	1,56	2,00	3,93
	BEDIZZOLE			13,10	10,92	32,04	56,05
	BERLINGO			0,84	1,00		1,84
	BORGO SAN GIACOMO			0,12	6,74	53,78	60,63
	BORGOSATOLLO			0,78	5,14	14,29	20,21
	BOTTICINO	118,31		50,45	208,98	639,44	1.017,18
	BRANDICO			0,20		2,68	2,88
	BRESCIA	9,03		25,98	13,91	1.618,47	1.667,38
	BRIONE	0,16			3,67	0,79	4,61
	CALCINATO			1,21	17,73	23,56	42,50
	CALVAGESE DELLA RIVIERA			1,09	16,19	98,43	115,71
	CALVISANO			0,28	3,79	24,28	28,34
	CAPRIANO DEL COLLE			1,39	0,35	11,71	13,45
	CAPRIOLO	6,57		17,88		104,88	129,34
	CARPENEDOLO			0,37	1,45	23,81	25,63
	CASTEGNATO			2,25	8,23	8,02	18,50
	CASTEL MELLA			1,00	2,39	9,41	12,80
	CASTENEDOLO			6,65	10,27	66,50	83,42
	CASTREZZATO				0,85	4,14	5,00
	CAZZAGO SAN MARTINO	0,02		0,98	23,85	71,42	96,27
	CELLATICA	7,23			0,03	122,28	129,55
	CHIARI			4,79	2,10	15,55	22,44
	CIGOLE				0,92	15,49	16,41
	COCCAGLIO			1,42	0,12	52,65	54,19
	COLLEBEATO	0,30		2,38		244,76	247,44
	COLOGNE			8,33	0,04	106,09	114,47
	COMEZZANO - CIZZAGO					1,34	1,34
	CONCESIO				0,67	3,06	3,74
	CORTE FRANCA	12,43	2,56	2,13	2,91	196,51	216,53
	CORZANO			0,05		2,69	2,74
	DELLO			0,94	6,16	34,53	41,63
	DESENZANO DEL GARDA			3,11	20,71	116,96	140,78
	ERBUSCO	0,07		0,62	68,17	167,64	236,51
	FIESSE				0,73	7,26	7,99
	FLERO			3,02	0,00	9,38	12,40
	GAMBARA				15,03	1,48	16,51
	GAVARDO			0,25	2,01	5,17	7,43
	GHEDI			10,19	8,65	20,77	39,61
	GOTTOLONGO			0,01	1,83	10,71	12,55
	GUSSAGO	28,98		0,10	189,89	601,09	820,06
	ISEO					4,04	4,04
	ISORELLA				0,48	4,16	4,64
	LENO			1,35	4,39	29,84	35,58
	LONATO DEL GARDA			9,33	2,00	463,14	474,47
	MACLODIO			1,44	0,00	0,07	1,51
	MAIRANO			0,23	1,90	0,80	2,93
	MANERBA DEL GARDA			4,40	4,81	89,31	98,53
	MANERBIO			2,42	5,62	35,62	43,67
	MAZZANO	0,01		17,81	4,28	83,83	105,92
	MILZANO			0,96	2,73	39,19	42,88
	MONIGA DEL GARDA			0,37	0,00	8,05	8,43
	MONTICELLI BRUSATI	0,01		0,09		3,10	3,20
	MONTICHIARI			11,62	13,12	65,23	89,97
	MONTIRONE			3,51	6,31	10,54	20,35
	MUSCOLINE			0,16	34,11	259,08	293,35
	NAVE	2,98			1,78	4,78	9,54
	NUVOLENTO	8,80		29,96	2,11	105,54	146,40
	NUVOLERA	36,13		143,71	89,84	168,70	438,39
	OFFLAGA				4,42	14,59	19,01

PROVINCIA	COMUNE	Trasformazioni (ha)					
		areali (agricole)	areali (ambientali)	urbanistiche	speciali	boschi non trasformabili	Totale
	OME	0,06			1,02	1,34	2,41
	ORZINUOVI			2,23	1,61	3,45	7,29
	ORZIVECCHI				0,46	2,55	3,01
	OSPITALETTO			1,04	2,52	0,00	3,57
	PADENGHE SUL GARDA			1,41	0,04	123,17	124,61
	PADERNO FRANCIACORTA	6,29		1,40	0,31	0,02	8,01
	PALAZZOLO SULL' OGlio	0,01		5,18	0,46	2,31	7,96
	PARATICO	5,05		4,27		173,54	182,87
	PASSIRANO	16,39		1,99	0,98	66,50	85,86
	PAVONE DEL MELLA			0,02	0,22	19,77	20,01
	POLPENAZZE DEL GARDA			2,39	2,51	129,45	134,35
	POMPIANO			0,06	2,80	1,16	4,02
	PONCARALE				2,42	10,59	13,01
	PONTEVICO			2,51	5,08	49,92	57,50
	PONTOGLIO				0,76	4,76	5,52
	POZZOLENGO			0,33	10,48	24,84	35,64
	PRALBOINO			1,68	0,18	9,02	10,88
	PREVALLE			0,48	8,73	72,42	81,64
	PROVAGLIO D' ISEO	23,73	8,40	0,16		523,33	555,62
	PUEGNAGO SUL GARDA			1,36	0,60	223,75	225,71
	QUINZANO D' OGlio			1,97	6,46	19,80	28,23
	REMEDELLO			0,50	0,43	15,86	16,78
	REZZATO			26,63	8,45	243,28	278,36
	ROCCAFRANCA				0,36	2,53	2,89
	RODONGO - SAIANO	0,17		4,98		227,99	233,14
	RONCADELLE			6,37	3,04	7,10	16,50
	ROVATO			6,85	0,12	14,44	21,41
	RUDIANO			0,86	0,06	0,57	1,49
	SAN FELICE DEL BENACO			0,30		62,17	62,47
	SAN GERVASIO BRESCIANO			3,33	5,28	33,33	41,95
	SAN PAOLO			0,52	5,48	23,98	29,98
	SAN ZENO NAVIGLIO			5,04	3,76	4,43	13,23
	SENIGA				0,04	6,29	6,32
	SERLE	1,87		0,19	0,09	2,06	4,20
	SIRMIONE			0,87	1,03		1,91
	SOIANO DEL LAGO			3,75	0,00	99,19	102,95
	TORBOLE CASAGLIA			5,70	0,25	3,99	9,94
	TRAVAGLIATO			7,02	1,78	3,88	12,68
	TRENZANO			0,00	0,26	4,31	4,57
	URAGO D' OGlio			0,27	1,16	5,18	6,61
	VEROLANUOVA			4,99	2,87	52,58	60,44
	VEROLAVECCHIA			0,77	5,24	32,24	38,26
	VILLACHIARA					0,09	0,09
	VISANO			0,10	0,76	7,92	8,78

PROVINCIA	COMUNE	Trasformazioni (ha)					
		areali (agricole)	areali (ambientali)	urbanistiche	speciali	boschi non trasformabili	Totale
COMO	ALBESE CON CASSANO				0,00	0,00	0,00
	ALBIOLO	13,03		1,10	45,83	61,73	121,69
	ALSERIO			0,16		3,92	4,08
	ALZATE BRIANZA	29,64		6,41	65,75	154,61	256,42
	ANZANO DEL PARCO	4,32		0,46	2,05	9,44	16,28
	APPIANO GENTILE	5,12		2,68	18,51	3,66	29,97
	AROSIO	1,05		0,40	17,02	6,56	25,04
	BEREGAZZO CON FIGLIARO	7,93		2,46	32,83	24,91	68,13
	BINAGO	0,05		0,54	2,52	20,29	23,40
	BIZZARONE	2,70		0,43	80,51	51,78	135,43
	BREGNANO	15,07		2,46	15,21	69,65	102,39
	BRENNA	0,47		0,39	17,56	261,95	280,37
	BULGAROGRASSO	12,52		5,32	60,10	17,90	95,84
	CABIA TE			0,59	0,73	2,60	3,91
	CADORAGO	26,19		5,57	72,72	98,27	202,75
	CAMPIONE D` ITALIA			5,28	2,17	42,73	50,19
	CANTU`	1,76		15,16	8,60	12,78	38,29
	CAPIAGO INTIMIANO	15,70		0,06	46,98	137,23	199,96
	CARBONATE	2,66		1,31	26,13	4,09	34,18
	CARIMATE	7,38		2,62	8,53	6,11	24,63
	CARUGO	0,34		2,42	1,98	7,31	12,04
	CASNATE CON BERNATE	8,35	14,48	3,86	18,67	72,86	118,21
	CASSINA RIZZARDI	8,87		9,41	41,40	1,86	61,54
	CERMENATE	10,96		2,39	34,43	8,14	55,92
	CERNOBBIO			0,01	0,31	2,99	3,31
	CIRIMIDO	2,03		0,18	9,57	40,78	52,55
	COLVERDE	21,70		8,53	63,49	148,73	242,45
	COMO	13,05	20,69	64,89	174,56	454,19	727,38
	CUCCIAGO	1,00		3,33	5,48	1,32	11,14
	FALOPPIO	17,01		7,67	40,65	69,14	134,48
	FENEGRO`	2,83		0,53	34,32	32,86	70,54
	FIGINO SERENZA	0,11		0,77	0,36	2,53	3,77
	FINO MORNASCO	9,70		11,57	65,63	29,01	115,92
	GRANDATE	2,90		3,10	23,83	5,19	35,01
	GUANZATE	14,97		3,93	29,62	80,86	129,38
	INVERIGO	1,92		1,93	24,53	33,92	62,30
	LIMIDO COMASCO	0,53			2,54	6,54	9,61
	LIPOMO	2,55		3,76	7,81	62,55	76,67
	LOCATE VARESINO	1,23		0,65	77,23	43,64	122,75
	LOMAZZO	11,73		3,16	121,33	52,31	188,53
	LUISAGO	2,62		0,84	20,58	4,85	28,90
	LURAGO D` ERBA	1,36		0,96	5,22	31,93	39,47
	LURAGO MARINONE	1,45		1,60	4,70	12,67	20,43
	LURATE CACCIVIO	7,50		2,40	73,54	29,01	112,45
	MARIANO COMENSE	1,25		3,40	1,65	1,37	7,67
	MASLIANICO	0,50		0,25	6,30	37,10	44,15
	MONTANO LUCINO	17,48		3,46	94,35	64,58	179,87
	MONTORFANO	4,18		1,70	13,11	67,31	86,30
	MOZZATE	8,37		3,19	125,98	54,07	191,62
	NOVEDRATE	0,06		1,46	0,37	3,11	5,01
	OLGIATE COMASCO	28,76		4,24	208,25	112,28	353,52
	OLTRONA DI SAN MAMETTE	6,14		1,91	17,69	8,75	34,49
	ORSENIGO	8,69		6,22	37,94	68,07	120,91
	RODERO	4,08		1,35	110,54	33,06	149,02
	ROVELLASCA	1,03		0,25	2,24	12,55	16,08
	ROVELLO PORRO	2,40		1,03	6,19	19,29	28,91
	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	5,92		3,60	15,77	63,66	88,94
	SENNA COMASCO	3,94	0,45	0,73	17,82	43,56	66,51
	SOLBIATE CON CAGNO	16,92		4,38	168,63	150,96	340,89
	TURATE	5,41		2,66	75,85	3,01	86,93
	UGGIATE CON RONAGO	23,50		3,86	144,16	109,72	281,23
	VALMOREA	8,85		1,78	17,89	91,39	119,91
	VENIANO	3,22		1,27	13,98	4,51	22,99
	VERTEMATE CON MINOPRIO	3,96		1,44	5,16	6,18	16,74
	VILLA GUARDIA	10,90		4,79	74,91	49,60	140,19

PROVINCIA	COMUNE	Trasformazioni (ha)					Totale
		areali (agricole)	areali (ambientali)	urbanistiche	speciali	boschi non trasformabili	
LECCO	AIRUNO	1,73		1,43		20,90	24,06
	ANNONE DI BRIANZA	15,92		4,11	28,45	23,28	71,77
	BARZAGO	23,99		1,40	7,74	48,30	81,43
	BARZANO `	7,24		4,57	12,65	14,71	39,17
	BOSISIO PARINI	24,28		7,76	8,16	32,68	72,88
	BRIVIO	16,34		0,25	22,58	29,87	69,04
	BULCIAGO	30,34		6,08	8,66	28,90	73,98
	CALCO	19,43		0,35	3,45	11,00	34,23
	CASATENOVO			5,33	7,34	113,81	126,49
	CASSAGO BRIANZA	11,60		0,53	0,24	14,33	26,69
	CASTELLO DI BRIANZA	14,55		8,05	1,79	69,30	93,69
	CERNUSCO LOMBARDONE			0,20	0,91	3,11	4,22
	COSTA MASNAGA	12,49		4,10	2,09	4,60	23,29
	CREMELLA	11,94		1,99	2,71	15,31	31,95
	DOLZAGO	24,16		1,67	12,26	7,93	46,02
	GARBAGNATE MONASTERO	15,90		3,11	2,24	57,44	78,68
	IMBERSAGO			0,36	11,98	-	12,34
	LA VALLETTA BRIANZA	8,93		8,40	2,87	34,94	55,13
	LECCO	15,72	467,62	64,66	20,31	1.979,41	2.547,73
	LOMAGNA			0,67	3,03	10,26	13,96
	MERATE	-	0,05	20,38	19,01	22,11	61,56
	MISSAGLIA			5,11	12,79	17,21	35,11
	MOLTENO	10,67		4,42	5,45	16,02	36,55
	MONTICELLO BRIANZA	-		5,18	10,63	22,11	37,92
	NIBIONNO	13,80		0,55	3,21	8,92	26,49
	OGGIONO	39,30		2,76	46,98	43,44	132,48
	OLGIATE MOLGORA	3,78		2,69	3,25	5,38	15,10
	OSNAGO			0,71	1,91	0,82	3,44
	PADERNO D` ADDA			0,54	0,06		0,60
	ROBBIATE			0,16	21,40	0,64	22,20
	ROGENO	4,85		0,83		7,57	13,25
	SANTA MARIA HOE`	7,08		13,66	0,01	96,21	116,95
	SIRONE	8,05		2,21	2,35	48,07	60,68
	SIRTORI	8,38		9,84	8,57	12,59	39,39
	VERDERIO			0,04	1,09	13,56	14,69
	VIGANO`	4,64	0,30	1,06	0,27	1,15	7,43

PROVINCIA	COMUNE	Trasformazioni (ha)					Totale
		areali (agricole)	areali (ambientali)	urbanistiche	speciali	boschi non trasformabili	
MONZA E DELLA BRIANZA	AGRATE BRIANZA			4,61	9,57	25,53	39,70
	AICURZIO			0,33	0,02	16,96	17,32
	ALBIATE			0,68	0,73	1,13	2,54
	ARCORE			2,78	4,67	49,19	56,64
	BARLASSINA			4,01	1,09	5,99	11,10
	BELLUSCO			6,58	2,53	47,48	56,59
	BERNAREGGIO			1,76	1,39	16,20	19,35
	BESANA IN BRIANZA			6,28	1,18	38,46	45,93
	BIASSONO			0,62	0,75	0,22	1,60
	BOVISIO MASCIAGO			0,01	2,09	4,24	6,33
	BRIOSCO			0,12	1,40	0,63	2,15
	BRUGHERIO			3,41	0,91	6,54	10,87
	BURAGO DI MOLGORA			3,60	2,32	18,08	24,00
	BUSNAGO			4,77	0,03	5,99	10,79
	CAMPARADA			0,24	0,05	21,56	21,85
	CAPONAGO			4,85		3,80	8,65
	CARATE BRIANZA			10,58	3,48	4,53	18,59
	CARNATE			5,34	0,81	25,83	31,98
	CAVENAGO DI BRIANZA			0,08	0,67	34,08	34,83
	CERIANO LAGHETTO		0,00	8,07	0,02	7,42	15,51
	CESANO MADERNO			9,44	1,25	16,80	27,49
	COGLIATE		0,19	0,25	0,93	6,04	7,41
	CONCOREZZO			0,51	2,46	6,93	9,89
	CORNATE D` ADDA			1,54	2,38	9,51	13,43
	CORREZZANA			0,15	1,02	14,96	16,13
	DESIO			8,76	4,63	36,79	50,18
	GIUSSANO			5,68	2,17	1,50	9,35
	LAZZATE			0,01	0,15	28,71	28,88
	LENTATE SUL SEVESO			4,91	2,80	9,44	17,15
	LESMO			1,21	3,19	12,25	16,64
	LIMBIATE			14,19	6,00	11,61	31,80
	LISSONE			12,92	0,71	18,13	31,76
	MACHERIO			5,06	0,55	3,97	9,58
	MEDA			9,02	5,82	10,59	25,43
	MEZZAGO			0,32	1,89	32,63	34,85
	MISINTO			2,69	0,55	7,34	10,59
	MONZA			14,18	10,00	17,63	41,81
	MUGGIO`			4,05	0,13	10,01	14,19
	NOVA MILANESE			9,09	0,76	4,58	14,43
	ORNAGO			1,05	1,73	64,01	66,79
	RENATE			1,82	0,16	12,54	14,52
	RONCELLO			0,54	0,30	9,29	10,12
	RONCO BRIANTINO			1,38	0,26	14,81	16,45
	SEREGNO			25,69	2,37	21,75	49,81
	SEVESO			9,15	8,35	9,57	27,07
	SOVICO			2,99	0,80	10,75	14,54
	SULBIATE			0,03	0,87	22,47	23,36
	USMATE VELATE			4,92	2,15	97,82	104,89
	VAREDO			2,09	2,33	25,06	29,48
	VEDANO AL LAMBRO			2,47	1,71		4,17
	VEDUGGIO CON COLZANO			0,25	0,55	10,03	10,83
	VERANO BRIANZA			0,20	3,29	0,43	3,92
	VILLASANTA			11,33	0,60	2,00	13,94
	VIMERCATE			15,87	8,67	73,97	98,51

PROVINCIA	COMUNE	Trasformazioni (ha)					Totale
		areali (agricole)	areali (ambientali)	urbanistiche	speciali	boschi non trasformabili	
VARESE	ALBIZZATE	8,13		2,84	69,59	16,93	97,49
	ANGERA	11,76	92,55	10,10	66,25	484,03	664,69
	AZZATE	3,18	17,54	11,43	18,21	36,11	86,47
	BARASSO	6,00		2,12	3,55	13,80	25,47
	BARDELLO CON MALGESSO E BREGA	52,22	19,55	9,40	95,41	154,83	331,40
	BESNATE			0,00	0,16	2,29	2,45
	BESOZZO	102,26	8,38	14,39	214,62	150,82	490,48
	BIANDRONNO	13,90	41,94	9,67	89,35	42,96	197,81
	BODIO LOMNAGO	12,18	7,37	6,59	14,11	50,70	90,95
	BREBBIA	23,31	8,86	11,45	69,84	67,27	180,74
	BRUNELLO	7,94		3,16	38,85	8,73	58,68
	BUGUGGIATE	10,80	18,15	1,62	8,65	21,03	60,25
	BUSTO ARSIZIO	85,14		17,15	109,94	6,14	218,37
	CADREZZATE CON OSMATE	37,15		5,91	253,37	63,47	359,90
	CAIRATE	18,90		28,87	79,94	292,74	420,46
	CARAVATE	25,29	70,39	6,78	59,21	70,53	232,20
	CARNAGO	17,08		5,51	127,70	117,64	267,93
	CARONNO PERTUSELLA			7,15	11,51	7,53	26,19
	CARONNO VARESINO	35,24		4,06	78,33	116,57	234,19
	CASALE LITTA	89,06	44,01	8,01	302,31	90,20	533,59
	CASCIAGO	0,00		0,54	0,21	0,09	0,85
	CASSANO MAGNAGO	29,82		45,63	61,40	64,56	201,40
	CASTELLANZA	9,32		15,23	24,96	48,68	98,18
	CASTELSEPRIO	7,42		3,10	45,11	149,04	204,67
	CASTIGLIONE OLONA	10,55		11,97	74,56	138,95	236,03
	CASTRONNO	5,80		9,57	22,52	72,50	110,39
	CAVARIA CON PREMEZZO	7,34		6,74	57,86	21,81	93,75
	CAZZAGO BRABBIA	3,13	51,40	1,39	0,19	21,49	77,60
	CISLAGO	12,57		56,58	259,14	63,27	391,55
	COMABBIO	2,21	20,24	7,42	86,07	87,35	203,29
	COMERIO	0,88		5,31	15,19	18,09	39,47
	CROSIO DELLA VALLE	13,35		4,15	6,65	23,02	47,18
	DAVERIO	22,18		2,86	59,00	37,17	121,21
	FAGNANO OLONA	27,27		14,16	37,26	84,99	163,67
	GALLIATE LOMBARDO	6,81	19,91	5,63	5,73	33,10	71,18
	GAZZADA SCHIANNO	39,14		7,74	27,58	62,17	136,62
	GERENZANO	13,24		40,28	90,29	31,75	175,57
	GORLA MAGGIORE	10,25		1,91	128,70	27,36	168,21
	GORLA MINORE	21,25		35,00	167,71	25,11	249,06
	GORNATE OLONA	4,89		27,27	62,06	106,54	200,76
	INARZO	8,06	19,77	1,71	22,42	1,48	53,44
	ISPRA	2,08	3,13	18,65	48,26	219,73	291,84
	JERAGO CON ORAGO	27,23		4,88	85,91	10,25	128,27
	LEGGIUNO	21,61		23,62	98,39	136,13	279,75
	LONATE CEPPINO	5,62		1,73	21,43	93,73	122,51
	LOZZA	0,43		7,04	3,77	32,26	43,50
	LUVINATE	0,00		0,90	4,38	8,62	13,90
	MALNATE	6,51		31,59	60,26	234,31	332,68
	MARNATE	6,49		53,67	4,96	81,23	146,35
	MERCALLO	9,72	9,65	6,01	251,41	23,73	300,52
	MONVALLE	11,54	1,04	4,30	36,72	37,67	91,26
	MORAZZONE	6,52		3,10	34,17	163,14	206,93
	MORNAGO	84,18		22,10	240,99	206,53	553,80
	OGGIONA CON SANTO STEFANO	10,69		11,32	14,10	47,80	83,90
	OLGIATE OLONA	18,01		18,84	21,48	14,01	72,34
	ORIGGIO	10,17		5,20	8,21	105,95	129,52
	RANCO	7,13	4,08	2,68	13,77	78,72	106,37
	SANGIANO	2,09	71,38	3,60	0,57	32,12	109,76
	SARONNO			2,52	8,92	2,88	14,33
	SOLBIATE ARNO	0,56		2,94	17,30	32,69	53,50
	SOLBIATE OLONA	7,61		5,14	57,30	8,12	78,18
	SUMIRAGO	75,36		8,85	302,76	145,87	532,84
	TAINO	17,35		58,70	185,56	155,78	417,38
	TERNATE	6,27	18,36	17,38	19,58	67,09	128,68
	TRADATE	6,32		39,03	51,31	35,74	132,40

PROVINCIA	COMUNE	Trasformazioni (ha)					Totale
		areali (agricole)	areali (ambientali)	urbanistiche	speciali	boschi non trasformabili	
	TRAVEDONA - MONATE	54,25		21,17	208,02	81,17	364,61
	UBOLDO	2,74		27,19	3,28	127,32	160,53
	VARANO BORGHI	0,57	8,32	4,03	36,27	14,35	63,54
	VARESE	47,88	55,43	56,55	198,34	626,37	984,57
	VEDANO OLONA	3,45		8,40	0,50	75,56	87,92
	VENEGONO INFERIORE	7,76		6,81	18,45	1,30	34,32
	VENEGONO SUPERIORE			5,89	7,74	5,62	19,24

- **viabilità rurale** intesa come la rete di strade che serve aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali.

Le strade agro-silvo-pastorali sono riportate nella “Carta della viabilità agro-silvo-pastorale”.

Gli elenchi delle strade esistenti e di progetto sono riportati nell'allegato 3 al presente regolamento.

I tracciati proposti nei piani di assestamento forestale approvati sono recepiti nel piano VASP mediante procedura di rettifica, come previsto dall'art. 4.

Parte VI – Attività selvicolturali

Art. 48 – Modelli selvicolturali

I modelli selvicolturali sono presentati nel relativo elaborato di piano.

I progetti di intervento si conformano obbligatoriamente ai modelli selvicolturali nei casi previsti dall'art. 50 l.r. 31/2008 e per tutti gli interventi compensativi e per quelli eseguiti con contributi pubblici.

Nel caso degli interventi selvicolturali nei siti Natura 2000, i modelli selvicolturali recepiscono e rappresentano le “misure di conservazione” e quindi il loro rispetto esonera dalla valutazione di incidenza.

Parte VII – Parte finanziaria

Art.49 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Se non diversamente disposto dai bandi predisposti da altri enti finanziatori, nel territorio assoggettato al PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività forestali e selvicolturali che possono essere realizzate come interventi compensativi, secondo quanto precisato all'articolo 41.

- creazione di nuova superficie forestale,
- interventi colturali di miglioramenti forestale negli ambiti prioritari di forestazione, nei boschi a destinazione protettiva e a destinazione naturalistica,
- interventi di riqualificazione nei boschi degradati nella composizione,
- interventi lungo il reticolo idrico principale e minore,
- gestione dei boschi in prossimità del reticolo idrografico,

Possono inoltre essere finanziati i seguenti interventi, la cui localizzazione non è preventivamente cartografabile:

- gestione e creazione di boschi nel tessuto urbano consolidato, **previsti nei Programmi di intervento per la gestione dei boschi urbani di cui all'art. 15-bis**; nel TUC non sono finanziabili altri interventi;
- realizzazione di rimboschimenti e fasce boscate multifunzionali lungo le ferrovie e la rete viaria principale, a idonea distanza di sicurezza;
- ricostituzione di boschi degradati a seguito di eventi disastrosi per cause naturali e non;
- interventi di attuazione dei piani locali anti-incendio boschivo, con particolare attenzione per le aree di interfaccia;
- interventi di carattere fitosanitario;
- azioni di pronto intervento (di cui all'art. 25 della l.r. 31/08);
- sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi prioritariamente tramite tecniche di ingegneria naturalistica.

L'elaborato “azioni di piano” e la carta delle superfici destinate a compensazioni e degli interventi finanziabili con fondi pubblici specificano l'importanza dei diversi interventi, ai fini dell'attribuzione di priorità per l'assegnazione di contributi o finanziamenti.

Sono in ogni caso finanziabili gli interventi di arboricoltura da legno e di creazione e mantenimento di formazioni non forestali in terreni agricoli (siepi, fasce tampone ecc.).

Art. 50 – Programmi trasversali da finanziare

L'Ente forestale provvede al finanziamento delle attività di carattere gestionale e formativo presentate dall'elaborato "Azioni di piano":

- interventi di formazione ed informazione per l'attuazione del PIF
- azioni per la valorizzazione della rete dei boschi ricreativi,
- Approfondimento delle conoscenze relative alle superfici prive di copertura forestale a seguito di interventi di trasformazione del bosco apparentemente eseguiti senza autorizzazione

Allegati

Allegato 1 – Elenco comuni per comparto di trasformazione e compensazione

Allegato 2 – Classificazione della superficie forestale per classe di trasformabilità

Allegato 3 – Strade agro-silvo-pastorali

Allegato 4 - Tipi forestali di cui all'art.46 per l'attribuzione della destinazione naturalistica ai poligoni di "nuovo bosco"

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PER IL
TERRITORIO DI COMPETENZA DI REGIONE LOMBARDIA NELLE PROVINCE
DELL'ALTA PIANURA**

Allegato 1 – Elenco comuni per comparto di trasformazione e compensazione

ALLEGATO 1: RIPARTIZIONE DEI COMUNI NEI COMPARTI DI TRASFORMAZIONE E COMPENSAZIONE

BOSCOSITA' INSUFFICIENTE					
PROVINCIA	COMPARTO DI TRASFORMAZIONE E COMPENSAZIONE		COMUNE		
BERGAMO	A	A.1	ANTEGNATE ARCENE ARZAGO D' ADDA BAGNATICA BARBATA BARIANO BOLGARE BOLTIERE BRIGNANO GERA D' ADDA BRUSAPORTO CALCINATE CALCIO CALVENZANO CARAVAGGIO CASIRATE D' ADDA CASTEL ROZZONE CAVERNAGO CISERANO	CIVIDATE AL PIANO COLOGNO AL SERIO COMUN NUOVO CORTENUOVA COSTA DI MEZZATE COVO FARA GERA D' ADDA FARA OLIVANA CON SOLA FONTANELLA FORNOVO SAN GIOVANNI GHISALBA GRASSOBBIO ISSO LEVATE LURANO MARTINENGO MISANO DI GERA D' ADDA MORENGO	MORNICO AL SERIO MOZZANICA OSIO SOPRA OSIO SOTTO PAGAZZANO PALOSCO POGNANO PONTIROLO NUOVO PUMENENGO ROMANO DI LOMBARDIA SPIRANO TELGATE TORRE PALLAVICINA TREVIGLIO URGNANO VERDELLINO VERDELLO ZANICA
	C	C.1	AZZANO SAN PAOLO BARZANA BERGAMO BONATE SOPRA BONATE SOTTO BOTTANUCO BREMBATE BREMBATE DI SOPRA CALUSCO D' ADDA CANONICA D' ADDA CAPRIATE SAN GERVASIO	CHIGNOLO D' ISOLA CURNÒ DALMINE FILAGO GORLE LALLIO MADONE MEDOLAGO MOZZO ORIO AL SERIO PEDRENGO	PONTE SAN PIETRO PRESEZZO SERIATE SOLZA STEZZANO SUISIO TERNO D' ISOLA TORRE BOLDONE TREVIOLO VALBREMBO
BRESCIA	A	A.2	ACQUAFREDDA ALFIANELLO AZZANO MELLA BAGNOLO MELLA BARBARIGA BASSANO BRESCIANO BERLINGO BORGO SAN GIACOMO BRANDICO CALVISANO CAPRIANO DEL COLLE CARPENEDOLO CASTELCOVATI CASTREZZATO CHIARI CIGOLE COMEZANO - CIZZAGO CORZANO	DELLO FIESSE GAMBARA GHEDI GOTTOLONGO ISORELLA LENO LOGRATO LONGHENA MACLODIO MAIRANO MANERBIO MILZANO OFFLAGA ORZINUOVI ORZIVECCHI PAVONE DEL MELLA POMPIANO	PONCARALE PONTEVICO PONTOGGIO PRALBOINO QUINZANO D' OGLIO REMEDELLO ROCCAFRANCA RUDIANO SAN GERVASIO BRESCIANO SAN PAOLO SENIGA TRENZANO URAGO D' OGLIO VEROLANUOVA VEROLAVECCHIA VILLACHIARA VISANO
	B	B.1	BRESCIA_PIANURA		
	C	C.2	BEDIZZOLE BORGOSATOLLO CALCINATO CASTEGNATO CASTEL MELLA CASTENEDOLO CAZZAGO SAN MARTINO COCCAGLIO	COLOGNE ERBUSCO FLERO MAZZANO MONTICHIARI MONTIRONE OSPITALETTO PALAZZOLO SULL' OGLIO	PREVALLE REZZATO RONCADELLE ROVATO SAN ZENO NAVIGLIO TORBOLE CASAGLIA TRAVAGLIATO
	G	G.1	CALVAGESE DELLA RIVIERA DESENZANO DEL GARDA LONATO DEL GARDA MANERBA DEL GARDA MONIGA DEL GARDA	MUSCOLINE PADENGHE SUL GARDA POLPENAZZE DEL GARDA POZZOLENGO PUEGNAGO SUL GARDA	SAN FELICE DEL BENACO SIRMIONE SOIANO DEL LAGO
LECCO	C	C.3	CASATENOVÒ CERNUSCO LOMBARDO IMBERSAGO LOMAGNA	MERATE MISSAGLIA MONTICELLO BRIANZA OSNAGO	PADERNO D' ADDA ROBBiate VERDERIO
MONZA E DELLA BRIANZA	B	B.2	ALBIATE BARLASSINA BIASSONO BOVISIO MASCIAGO BRUGHERIO CARATE BRIANZA CERIANO LAGHETTO CESANO MADERNO COGLIATE CONCOREZZO	DESIO GIUSSANO LAZZATE LENTATE SUL SEVESO LIMBIATE LISSONE MACHERIO MEDA MISINTO MONZA	MUGGIO' NOVA MILANESE SEREGNO SEVESO SOVICO VAREDO VEDANO AL LAMBRO VERANO BRIANZA VILLASANTA
	C	C.4	AGRATE BRIANZA AICURZIO ARCORE BELLUSCO BERNAREGGIO BESANA IN BRIANZA BRIOSCO BURAGO DI MOLGORA BUSNAGO	CAMPARADA CAPONAGO CARNATE CAVENAGO DI BRIANZA CORNATE D' ADDA CORREZZANA LESMO MEZZAGO ORNAGO	RENATE RONCELLO RONCO BRIANTINO SULBIATE TRIUGGIO USMATE VELATE VEDUGGIO CON COLZANO VIMERCATE
VARESE	B	B.3	CARONNO PERTUSELLA SARONNO		

BOSCOSITA' ELEVATA					
PROVINCIA	COMPARTO DI TRASFORMAZIONE E COMPENSAZIONE		COMUNE		
BERGAMO	E	E.2	ALBANO SANT' ALESSANDRO CAROBBIO DEGLI ANGELI CASTELLI CALEPIO CENATE SOTTO	CHIUDUNO GORLAGO GRUMELLO DEL MONTE MONTELO	SAN PAOLO D' ARGON SCANZOROSCIATE TORRE DE' ROVERI
		E.3	ALME' PALADINA	PONTERANICA SORISOLE	VILLA D' ALME'
		E.4	AMBIVERE CARVICO	MAPELLO SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	VILLA D' ADDA
BRESCIA	E	E.1	BOTTICINO BRESCIA_COLLINA CELLATICA	COLLEBEATO GUSSAGO NUVOLENTA	NUVOLERA
	H	H.1	ADRO CAPRIOLO CORTE FRANCA	PADERNO FRANCIACORTA PARATICO PASSIRANO	PROVAGLIO D' ISEO RODENGO - SAIANO
COMO	D	D.1	MERONE MONGUZZO BREGNANO BULGAROGROSSO CADORAGO CASSINA RIZZARDI	CERMENATE CIRIMIDO FENEGRO` FINO MORNASCO GUANZATE LOMAZZO	LUISAGO LURATE CACCIVIO ROVELLASCA ROVELLO PORRO TURATE VILLA GUARDIA
	E	E.3	ALSERIO ALZATE BRIANZA ANZANO DEL PARCO AROSIO BRENNIA CABIALE CANTU` CAPIAGO INTIMIANO	CARIMATE CARUGO CASNATE CON BERNATE COMO CUCCIAGO FIGINO SERENZA GRANDATE INVERIGO	LIPOMO LURAGO D' ERBA MARIANO COMENSE MONTORFANO NOVEDRATE ORSENIKO SENNA COMASCO VERTEMATE CON MINOPRIO
	F	F.1	ALBIOLO APIANO GENTILE BEREGAZZO CON FIGLIARO BINAGO BIZZARONE CAMPIONE D' ITALIA CARBONATE COLVERDE	FALOPPIO LIMIDO COMASCO LOCATE VARESI LURAGO MARINONE MASLIANICO MONTANO LUCINO MOZZATE OLGIATE COMASCO	OLTRONA DI SAN MAMETTE RODERO SAN FERMO DELLA BATTAGLIA SOLBIATE CON CAGNO UGGIATE CON RONAGO VALMOREA VENIANO
	D	D.2	ANNONE DI BRIANZA BOSISIO PARINI GARBAGNATE MONASTERO	MOLTENO OGGIONO ROGENO	SIRONE
	E	E.4	AIRUNO BARZAGO BARZANO` BRIVIO BULCIAGO CALCO	CASSAGO BRIANZA CASTELLO DI BRIANZA COSTA MASNAGA CREMELLA DOLZAGO LA VALLETTA BRIANZA	NIBIONNO OLGIATE MOLGORA SANTA MARIA HOE` SIRTORI VIGANO`
	I	I.1	LECCO		
VARESE	F	F.2	ALBIZZATE ANGERA AZZATE BARASSO BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO BESOLLO BIANDRONNO BODIO LOMNAGO BREBBIA BRUNELLO BUGUGGIATE BUSTO ARSIZIO CADREZZATE CON OSMATE CAIRATE CARAVATE CARNAGO CARONNO VARESI CASALETTO CASCIAIO CASSANO MAGNAGO CASTELLANZA CASTELSEPRIO CASTIGLIONE OLONA	CASTRONNO CAVARIA CON PREMEZZO CAZZAGO BRABBIA CISLAGO COMABIO COMERIO CROSIO DELLA VALLE DAVERIO FAGNANO OLONA GALLIATE LOMBARDO GAZZADA SCHIANNO GERENZANO GORLA MAGGIORE GORLA MINORE GORNATE OLONA INARZO ISPRA JERAGO CON ORAGO LEGGIUNO LONATE CEPPINO LOZZA LUVINATE MALNATE	MARNATE MERCALLO MONVALLE MORAZZONE MORNAGO OGGIONA CON SANTO STEFANO OLGIATE OLONA ORIGGIO RANCO SANGIANO SOLBIATE ARNO SOLBIATE OLONA SUMIRAGO TAINO TERNATE TRADATE TRAVEDONA - MONATE UBOLDO VARANO BORCHI VARESE VEDANO OLONA VENEGONO INFERIORE VENEGONO SUPERIORE

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PER IL
TERRITORIO DI COMPETENZA DI REGIONE LOMBARDIA NELLE PROVINCE
DELL'ALTA PIANURA**

Allegato 2 – Classificazione della superficie forestale per classe di trasformabilità

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PER IL
TERRITORIO DI COMPETENZA DI REGIONE LOMBARDIA NELLE PROVINCE
DELL'ALTA PIANURA**

Allegato 3 – Strade agro-silvo-pastorali

Allegato 3 - Elenco strade nel Piano VASP

Provincia	Codice	Comune	Nome strada
BS	S017029_00001	Brescia	STRADA INTERNA 1
BS	S017029_00002	Brescia	STRADA INTERNA 2
BS	S017029_00003	Brescia	STRADA INTERNA 3
BS	S017029_00004	Brescia	STRADA VIA MADDALENA
BS	S017029_00005	Brescia	STRADA DEL MONTE DENNO
BS	S017029_00006	Brescia	STRADA GRILLO - MONTE MADDALENA
BS	S017029_00007	Brescia	STRADA VAL FREDDA
BS	S017029_00008	Brescia	STRADA CASCINA MARGHERITA
BS	S017029_00009	Brescia	STRADA VALLE FONTANELLE
BS	S017029_00010	Brescia	STRADA MARGHERITA - CIMA
BS	S017029_00011	Brescia	STRADA SAN GOTTARDO - MARGHERITA
BS	S017029_00012	Brescia	STRADA MADDALENA TRAVERSA
BS	S017029_00013	Brescia	STRADA RIFUGIO VALLE DI MOMPIANO
BS	S017029_00014	Brescia	STRADA MONTE PICASTELLO - MONTE RATTO
BS	S017156_00001	Provaglio d'Iseo	STRADA DELLA MADONNA DEL CORNO
LC	S097042_00001	Lecco	Pendici del M.te San Martino e Monte Medale,
LC	S097042_00002	Lecco	Ballabio - Monte Melma
LC	S097042_00003	Lecco	Ballabio - P.sso del Lupo
LC	S097042_00004	Lecco	Valle Caldone - P.sso del Lupo
LC	S097042_00005	Lecco	Magnodeno
LC	S097042_00006	Lecco	Val Boazzo - Piani d'Erna
BG	S016203_00001	Sotto al Monte	Fontanella - Crinale M.te Canto

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PER IL
TERRITORIO DI COMPETENZA DI REGIONE LOMBARDIA NELLE PROVINCE
DELL'ALTA PIANURA**

**Allegato 4 - Tipi forestali di cui all'art.46 per l'attribuzione della destinazione
naturalistica ai poligoni di "nuovo bosco"**

Allegato 4 - Tipi forestali di cui all'art.46 per l'attribuzione della destinazione naturalistica ai poligoni di "nuovo bosco"

COD_RL	TIPO_RL
3	Querce-carpineti dell'alta pianura
4	Querce-carpineti dell'alta pianura var. alluvionale
5	Querce-carpineti collinari di rovere e/o farnia
6	Carpineti con osteria
9	Querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche occidentali
10	Querceto di rovere e/o farnia del pianalto
11	Querceto di rovere e/o farnia del pianalto var. con carpino
14	Querceto di farnia con olmo
15	Querceto di farnia con olmo var. con ontano nero
17	Lecceta primitiva
20	Querceto di roverella dei substrati carbonatici
21	Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. a erica arborea
22	Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. con cerro
26	Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici
28	Cerreta
130	Pineta di pino silvestre planiziale
172	Alneto di ontano nero d'impluvio
173	Alneto di ontano nero tipico
174	Alneto di ontano nero perilacustre
177	Saliceto di ripa
178	Saliceto di greto
179	Saliceto a Salix caprea
180	Saliceto a Salix cinerea
183	Formazioni di pioppo bianco